

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

80° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	5
2ª - Giustizia	»	9
4ª - Difesa	»	14
5ª - Bilancio	»	16
6ª - Finanze e tesoro	»	22
7ª - Istruzione	»	26
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	34
10ª - Industria	»	39
11ª - Lavoro	»	48
12ª - Igiene e sanità	»	52
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	55

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag.	56
---------------------------------	------	----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

CONVOCAZIONI	Pag.	68
--------------------	------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1994

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,45.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Abruzzo
(R019 000 C21 0013°)

Il senatore BERTONI, relatore per la Regione Abruzzo, richiama il contenuto della relazione da lui svolta nella seduta del 20 luglio 1994, dando conto, in particolare, dei ricorsi elettorali presentati avverso i risultati elettorali della predetta regione.

Su tali dichiarazioni si apre un ampio dibattito nel corso del quale prendono ripetutamente la parola i senatori ELLERO, LAFORGIA, PEL-LEGRINO, MISSERVILLE, BERTONI, RUSSO, SCALONE, GARATTI, DE PAOLI, SCOPELLITI ed il PRESIDENTE.

In sede di dichiarazioni di voto, intervengono i senatori PALUMBO e LAFORGIA.

Infine la Giunta delibera, all'unanimità, di rinviare il seguito dell'esame.

Regione Lazio
(R019 000 C21 0012°)

Il PRESIDENTE comunica che, con lettera dell'8 novembre 1994, il senatore Previti ha risposto alla richiesta di chiarimenti, a lui rivolta dalla Giunta in data 27 ottobre 1994, in ordine all'accertamento di eventuali situazioni di ineleggibilità.

Sulla comunicazione inviata dal senatore Previti si apre un dibattito, nel corso del quale prendono ripetutamente la parola il senatore MARCHETTI, relatore per la Regione Lazio, nonché i senatori RUSSO,

PELLEGRINO, BERTONI, GARATTI, LAFORGIA, SCALONE, ELLERO, MISSERVILLE, ZANOLETTI, BATTAGLIA, DIANA, SCOPELLITI, FABRIS, PALUMBO ed il PRESIDENTE.

La Giunta quindi respinge, a maggioranza, la proposta, avanzata dal senatore Russo, di chiedere all'interessato ulteriori chiarimenti.

Dopo interventi, in sede di dichiarazioni di voto, dei senatori MARCHETTI, RUSSO, DIANA e LAFORGIA - la Giunta, accogliendo la proposta avanzata in tal senso dal senatore Misserville, delibera a maggioranza di dichiarare che le cariche rivestite dal senatore Previti non presentano profili di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

La Giunta, infine, rinvia gli altri argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 17.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1994

62^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANTI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gasparri.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE CONSULTIVA****(1163) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tab. 1/A, 1/A-bis, 1/A-ter)** Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1995 e relative Note di variazioni
- **(Tab. 8, 8-ter)** Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995 e relativa Nota di variazioni

(1162) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1995), approvato dalla Camera dei deputati
(Rapporti alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore GUERZONI prende la parola, preliminarmente, per segnalare che la non ancora avvenuta costituzione della Commissione parlamentare per gli affari regionali non consente ad un organismo direttamente previsto dalla Costituzione di esprimere il proprio avviso sui documenti di bilancio. In tal modo, le regioni vengono ad essere escluse da ogni partecipazione al procedimento legislativo e si determina la non attivazione di quel rapporto diretto tra Parlamento e regioni stesse di cui la suddetta Commissione dovrebbe essere la sede.

Si chiede quindi se ciò possa comportare una qualche invalidità del procedimento legislativo che, eventualmente, le regioni potrebbero far valere nelle sedi proprie. Propone che il Presidente della Commissione segnali al Presidente del Senato l'urgenza di costituire la Commissione parlamentare per gli affari regionali e che, nel frattempo, allo scopo di supplire alle carenze segnalate, si dia luogo ad una audizione dei rappresentanti delle regioni presso la Commissione affari costituzionali prima dello svolgimento della discussione sui documenti di bilancio.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Guerzoni per aver sollevato una questione di un certo rilievo. In effetti, la mancata costituzione

della Commissione parlamentare per le questioni regionali determina serie conseguenze con riferimento all'esigenza di consentire alle regioni di rappresentare il loro orientamento sulle scelte di carattere finanziario contenute nei documenti di bilancio. Ritiene che, in ogni caso, la Commissione debba procedere all'esame dei disegni di legge in titolo secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

La senatrice SALVATO condivide le considerazioni svolte dal senatore Guerzoni ed esprime rammarico per la situazione che si è determinata a causa della mancata costituzione della Commissione parlamentare per gli affari regionali. Ricorda che, in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, è stata più volte segnalata la necessità di procedere a tale adempimento.

È favorevole allo svolgimento di un incontro con i rappresentanti delle regioni.

Si associano anche i senatori PIERONI e FONTANINI.

Il senatore PERLINGIERI considera fondata la richiesta formulata dal senatore Guerzoni. Condivide anche la precisazione del Presidente in ordine alla necessità di procedere all'esame dei documenti di bilancio secondo le modalità previste del Regolamento del Senato.

Il senatore MAGLIOZZI non ritiene che la legge finanziaria e gli stanziamenti di bilancio diano luogo ad una compressione sostanziale delle competenze delle regioni. Tuttavia, non si oppone allo svolgimento di un incontro con i rappresentanti delle regioni stesse purchè ciò non determini un ritardo nell'esame dei disegni di legge in titolo da parte della Commissione.

Il sottosegretario GASPARRI, dopo aver precisato che la questione sollevata dal senatore Guerzoni è di stretta pertinenza parlamentare, osserva che anche dopo le riduzioni stabilite dalla Camera dei deputati, lo stato di previsione del Ministero dell'interno presenta un incremento degli stanziamenti. Ciò è giustificato, nel contesto di una manovra finanziaria estremamente rigorosa, dalle sempre maggiori esigenze cui lo stesso Ministero è chiamato a corrispondere.

Il PRESIDENTE rassicura che rappresenterà al Presidente del Senato la richiesta di procedere tempestivamente alla costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Quanto all'incontro con i rappresentanti delle regioni, l'opportunità di svolgerlo dovrà essere valutata in base alle norme del Regolamento del Senato relative alla sessione di bilancio.

Dà quindi la parola al senatore MAGLIOZZI che è chiamato a riferire sullo stato di previsione del Ministero dell'interno e sulle relative disposizioni del disegno di legge finanziaria.

Il relatore MAGLIOZZI, dopo aver delineato il profilo generale della manovra finanziaria all'esame del Parlamento, si sofferma in particolare sull'articolo 9 del disegno di legge n. 1163, che riguarda lo stato di previ-

sione del Ministero dell'interno. Precisa, a questo riguardo, che vengono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate del Fondo edifici di culto e riassegnazioni relative a taluni capitoli.

Il relatore prende in esame, successivamente, la tabella n. 8, osservando che sono previste spese per complessivi 60.120 miliardi. Dopo aver illustrato le principali variazioni proposte rispetto all'assestamento del 1994, dà conto della consistenza dei residui passivi presunti che, al 1° gennaio 1995, è stata valutata in 14.559 miliardi, di cui 11.400 miliardi per la parte corrente e 3.159 miliardi in conto capitale. Ciò comporta una diminuzione significativa rispetto alla situazione in essere al 1° gennaio 1994.

Quanto alle previsioni per il triennio 1995-1997, fa presente che esse delineano un incremento contenuto delle spese sia correnti che in conto capitale.

Il relatore Magliozzi riferisce, quindi, sull'attività del Ministero dell'interno sottolineando l'esigenza, rappresentata anche nella relazione al disegno di legge, di rafforzare il ruolo guida dell'amministrazione centrale dello Stato, in una fase in cui si assiste alla diffusione degli apparati pubblici e del potere locale, con l'obiettivo di realizzare un rapporto costruttivo tra centro e periferia e un'efficace azione di indirizzo e coordinamento politico-amministrativo. In tale prospettiva, il Ministero dell'interno, superando la tradizionale configurazione di amministrazione preposta all'ordine pubblico, dovrà accentuare le proprie competenze di carattere generale.

Si sofferma, quindi, sull'azione di contrasto alla criminalità, sottolineando il raggiungimento di apprezzabili risultati sia nella cattura dei latitanti (oltre 6.000 nel 1993), sia nell'azione di polizia più complessiva. Nel corso del 1993 vi è stata infatti una sensibile flessione dei fenomeni delinquenziali più gravi, con una diminuzione del 27 per cento degli omicidi volontari, e si è registrata una importante attività sul fronte della lotta alla diffusione della droga. È diminuita, inoltre, la microcriminalità, mentre preoccupa tuttora il fenomeno della criminalità minore ed il coinvolgimento in attività delinquenziali di un numero significativo di stranieri extracomunitari clandestini.

Il relatore dà conto, successivamente, dell'attività delle specifiche articolazioni del Ministero riferendo, in particolare, su quelle della polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, sullo sviluppo delle strutture e dell'azione di coordinamento e sui problemi di ordinamento, gestione, assistenza e formazione del personale. Dopo aver ribadito le esigenze della sicurezza pubblica, osserva come una previsione di minori spese a ciò finalizzate comporterebbe un fondato rischio di minore incisività dell'azione di contrasto ed un ritorno all'indietro rispetto ai significativi risultati raggiunti.

Si sofferma, poi, su taluni capitoli di spesa concernenti l'amministrazione civile ed in particolare la direzione centrale delle autonomie, quella per i servizi elettorali e dei segretari comunali e provinciali, nonché del personale degli enti locali. Sottolinea, in particolare, il rilievo dei compiti affidati alla protezione civile e al servizio antincendi sia per le attività di soccorso che per le attività di prevenzione. Pur considerando i limiti derivanti dalla scarsità delle risorse, è opportuno prevedere, in questo campo, un particolare sforzo volto a far fronte alle sempre crescenti ipotesi di rischio derivanti dallo stesso sviluppo, non sempre ordinato, economico e sociale.

Il relatore conclude delineando gli impegni di spesa per specifiche attività a carattere amministrativo e la situazione dei trasferimenti a favore degli enti locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1994

42^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Contestabile.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(1106) Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso al termine della seduta del 22 novembre 1994.

Il Sottosegretario CONTESTABILE prende brevemente la parola per invitare i senatori ad approvare senza modificazioni il disegno di legge in titolo.

Il relatore BUCCIERO, ribadendo le sue perplessità su vari aspetti del decreto, manifesta la volontà di presentare due emendamenti i quali mirano a garantire una maggiore trasparenza nelle procedure di costruzione, ristrutturazione e adattamento degli edifici adibiti ad ospitare gli uffici giudiziari in Palermo. Illustra, pertanto, gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Su tali emendamenti si apre un'ampia discussione.

Interviene per primo il senatore PREIONI, che manifesta la sua più netta opposizione a precostituite situazioni di fatto, in forza delle quali il Parlamento si trova a dover ratificare scelte - anche in questo caso sbagliate - assunte altrove. Pertanto, ipotizza di attribuire alle forze armate, ed in particolare all'esercito, la responsabilità per gli interventi relativi agli uffici giudiziari di Palermo. Oltretutto, qualora dovesse passare la tesi dell'attribuzione dei lavori mediante trattativa privata, si do-

vrebbe anche prendere in considerazione l'ipotesi di rivolgersi a ditte straniere.

Preannuncia quindi voto contrario sui due emendamenti presentati.

Il senatore SENESE, rivolgendosi specificamente al rappresentante del Governo, chiede che vengano messi a disposizione della Commissione informazioni specifiche e più dettagliate in ordine alla reale situazione della giustizia nel capoluogo siciliano.

Il suo quesito prende spunto proprio dalla genericità dei dati offerti nella relazione scritta che accompagna il disegno di legge di conversione e chiede, in particolar modo, di sapere quali siano gli aspetti di novità rispetto ad un recente passato, già connotato per quella città da una situazione emergenziale: rammenta, a tal proposito, la costruzione di apposite strutture realizzata un decennio fa. Pertanto, recependo gli elementi di preoccupazione per il carattere derogatorio dell'intero provvedimento, quali evidenziati dal senatore Preioni, invita il Governo ad offrire un chiarimento e precisa, a scanso di equivoci, di non nutrire affatto una preconcepita ostilità verso il decreto, che merita però, attesa la sua importanza, una maggiore ricchezza argomentativa. Annuncia infine la presentazione dell'emendamento 1.1, che illustra.

Il Sottosegretario CONTESTABILE prende brevemente la parola per far presente che anch'egli, a titolo personale, è contrario ad interventi derogatori della normativa generale; tuttavia, l'eccezionalità della situazione palermitana - per cui risulta talora difficile lo svolgimento dei processi - lo induce nuovamente a chiedere l'approvazione del decreto.

Il senatore IMPOSIMATO esprime il suo favore verso il decreto in titolo, giacchè offre un rimedio sicuro e veloce per garantire lo svolgimento delle attività processuali e, al contempo, la incolumità degli operatori maggiormente esposti al rischio di attentati mafiosi. A sostegno, poi, della bontà della scelta del Governo ricorda che fin troppo spesso, in un recente passato, le infiltrazioni di esponenti della criminalità organizzata hanno minato dall'interno la correttezza delle procedure ordinarie d'appalto.

Si dichiara altresì favorevole all'emendamento 1.3 del relatore.

Il senatore BATTAGLIA interviene per portare a conoscenza dei commissari la drammatica situazione degli uffici giudiziari di Palermo e per sottolineare la necessità per lo Stato di offrire rimedi concreti alla pressante domanda di giustizia. Si appella quindi alla Commissione perchè dia un segnale forte di solidarietà, profondamente richiesto dalla società siciliana; invita successivamente ad approvare, in tempi quanto mai brevi, il decreto in esame al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei giudici, dei magistrati con funzioni inquirenti, degli avvocati e, in ossequio al rispetto della persona umana, anche degli imputati.

Il senatore LUBRANO DI RICCO non nega il sussistere di una situazione fortemente drammatica a Palermo, ma chiede di sapere se l'asserita eccezionalità, assunta a fondamento concettuale delle norme derogatorie, sia accompagnata anche dal carattere inatteso di tale situazione.

In altre parole, egli teme che, avallando questo decreto, si crei una situazione tale che legittimerà il Governo a presentare altri, analoghi decreti, per altre sedi giudiziarie, afflitte da parimenti drammatici e parimenti noti problemi: insomma, reputa la soluzione adottata come pericolosa per il presente e per l'avvenire. Ben si rende conto che in un recente passato un decreto a contenuto analogo fu presentato e convertito, ma in quell'occasione gli interventi urgenti per gli uffici giudiziari di Napoli erano collegati al verificarsi - esso sì, imprevedibile - di un evento insolito, quale un attentato a cui seguiva la convocazione ed organizzazione di una conferenza mondiale sulla giustizia.

In senso adesivo si esprime il senatore RUSSO, il quale chiede a sua volta al Governo chiarimenti in ordine alle scelte, di non poco momento, operate nei due commi dell'articolo 1. Sollecita, quindi, il rappresentante del Governo a fornire spiegazioni dettagliate e precise.

Il senatore LISI si dichiara favorevole al decreto-legge, giacchè costituisce la risposta che il Parlamento, al momento, può dare all'emergenza scatenata in Italia contro la convivenza civile da parte della criminalità. Auspica la rapida approvazione dell'articolato, che si connota per la coerenza con una serie di interventi legislativi ed amministrativi di questi ultimi mesi.

Il senatore BECCELLI condivide il ricorso al rimedio straordinario della decretazione d'urgenza e sostiene la scelta operata nel merito dal Governo, anche se non esclude per l'avvenire la possibilità di ricorrere ad un altro tipo di iniziative. Pertanto, poichè il Parlamento non può far finta di niente di fronte allo stato emergenziale in quella città, propone di approvare rapidamente il decreto.

Il senatore FABRIS esprime il suo dissenso di fronte alla soluzione prospettata dal Governo e dichiara di concordare con l'ipotesi ventilata dal collega Preioni di affidare all'esercito la gestione della ristrutturazione degli edifici giudiziari palermitani, giacchè esso offre la massima garanzia anche dal punto di vista della correttezza morale.

Il senatore BELLONI, pur considerando gli indubitabili rischi sottesi alla opzione indicata dal Governo, si esprime a favore di essa e, pertanto, preannuncia voto favorevole all'approvazione del disegno di legge di conversione.

Il senatore ROSSO, nel ribadire le perplessità già espresse nel corso della discussione generale e, quindi, la contrarietà al ricorso al regime derogatorio, preannuncia il voto contrario alla conversione del decreto.

La senatrice SCOPELLITI lamenta l'assenza di una visione d'insieme di fronte agli annosi problemi della giustizia, e in particolare del settore carcerario, sottolineando che tali problemi non possono essere affrontati e risolti accentuando le specificità regionali. Tuttavia, proprio per la consapevolezza delle difficoltà oggettive presenti nella città di Palermo e perchè sensibile all'impegno del Governo volto ad ovviare a quelle difficoltà, preannuncia un voto favorevole al disegno di legge, il

cui contenuto eccezionale però non dovrà essere travasato in provvedimenti futuri per gli uffici giudiziari di altre città. Si dichiara perplessa verso l'emendamento 1.3, ma tendenzialmente favorevole all'emendamento 1.2.

L'emendamento 1.1, con l'avviso contrario del relatore e quello favorevole del rappresentante del Governo, posto ai voti - dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori PREIONI e LAFORGIA - è approvato.

Si procede, poi, all'esame dell'emendamento 1.2, secondo una riformulazione suggerita dal senatore RUSSO e accolta dal presentatore: dopo che il rappresentante del Governo ha espresso avviso favorevole, l'emendamento 1.2 (nuovo testo) è posto ai voti ed approvato.

L'emendamento 1.3, con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e, contrario il senatore LAFORGIA (che ritiene essere troppo ampia la composizione dell'organo collegiale), risulta accolto.

Prima di porre in votazione il conferimento dell'incarico a riferire in senso favorevole, intervengono brevemente i senatori PREIONI e ROSSO (che ribadiscono la contrarietà del Gruppo della Lega Nord al decreto nel suo complesso), GARATTI (che esprime la adesione problematica del Gruppo Forza Italia al decreto), SENESE (che, malgrado l'annunciato voto favorevole, definisce insoddisfacente il decreto nonostante l'emendamento 1.1 testè approvato ed invita il Governo a rimediare per il futuro l'intera problematica degli appalti in tema di edilizia carceraria) e LUBRANO DI RICCO, contrario allo spirito dell'intero decreto.

La Commissione conferisce infine mandato al senatore Bucciero a riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto n. 622 del 1994, con le modifiche testè accolte, autorizzandolo, ove necessario, a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 11,10.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo (1106)

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «legge 21 ottobre 1994, n. 593» inserire le seguenti: «ad eccezione della deroga a quanto previsto dal capoverso secondo dell'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7».

1.1

SENESE

Al comma 2, dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «per la durata di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto,».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1 e al comma 2, dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «per la durata di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto,».

1.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. La scelta dei fornitori e degli appaltatori di cui ai contratti a trattativa privata autorizzati al precedente comma è demandata ad una Commissione presieduta dal Prefetto di Palermo e composta dal Sindaco di Palermo, dal Presidente dell'Ordine forense di Palermo, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dai sovrintendenti ai beni artistici e ai beni ambientali e dal Comandante dei vigili del fuoco».

1.3

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1994

41^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa LO PORTO.**La seduta inizia alle ore 16,50.***IN SEDE CONSULTIVA**

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

(Parere alla 5^a Commissione: esame e rinvio)

La senatrice BAIOLETTI, riferendo sul provvedimento in oggetto, ne illustra gli aspetti di interesse della Commissione, sui quali occorre valutare l'opportunità di suggerire apposite modifiche o integrazioni in sede di espressione del parere alla 5^a Commissione. In particolare segnala che il comma 2 dell'articolo 10 costituisce una norma che, prevenendo l'allineamento dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia anche per gli ufficiali, anticipa in modo incongruo il contenuto del disegno di legge governativo relativo alla ristrutturazione delle Forze armate ed il riordino del personale militare e civile della difesa (atto Camera n. 1307) il quale, all'articolo 2, conferisce una delega al Governo proprio per il riordino dei ruoli degli ufficiali in un'ottica unitaria ed interforze.

Un'altra norma di rilievo per la Commissione è senz'altro quella di cui all'articolo 19, comma 9, il quale, nell'escludere dal blocco previsto per le assunzioni di personale, alcune amministrazioni pubbliche, non vi ricomprende quella della difesa, che si troverebbe così nell'impossibilità di procedere nel primo semestre del 1995 a reclutamenti del personale necessario a soddisfare le indispensabili esigenze di organico, in particolare del servizio permanente.

Dopo essersi soffermata sulla norma contenuta nel comma 32 dell'articolo 19 che penalizza, sia restringendone le condizioni di corresponsione sia assoggettandole all'ordinaria tassazione sui redditi da lavoro dipendente, le indennità di trasferimento previste dalla legge n. 100

del 1987, la senatrice Baioletti fa presente che all'articolo 27, comma 3, sarebbe necessario includere tra le associazioni che non vengono assoggettate agli incrementi di canone di cui al comma 2 quelle combattentistiche e d'arma, non essendo quest'ultime ricomprese, secondo una restrittiva interpretazione del Ministero delle finanze, tra quelle associazioni aventi finalità culturali, sociali o assistenziali.

Con riferimento poi all'articolo 34, reputa opportuno prevedere modifiche non solo al comma 4, ma anche alla norma che dispone l'applicazione dell'equo canone per la locazione degli alloggi di servizio temporaneo del personale militare. A suo avviso, sarebbe invece opportuno fare riferimento ad un canone medio nazionale che risulterebbe più equo rispetto alle diverse condizioni abitative in cui quel personale viene a trovarsi.

Dopo aver segnalato che la disposizione dell'articolo 37, volta a ridurre di 214 miliardi le spese per l'acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato, viene ad incidere soprattutto sullo stato di previsione del Ministero della difesa per un ammontare di circa 90 miliardi, si riserva di formulare ulteriori osservazioni (con riferimento per esempio all'opportunità di individuare meccanismi contabili per salvaguardare l'ammodernamento e il rinnovamento della difesa) e di integrare l'odierna relazione al termine della discussione generale.

Il presidente BERTONI ringrazia la relatrice per l'ampio contributo di conoscenza offerto alla Commissione e informa che il dibattito sul provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria per il 1995 potrà proseguire nella seduta già prevista per domani.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 00 C04 0011^o)*

Il presidente BERTONI comunica che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, venerdì 25 novembre alle ore 9, è integrato con l'esame, per le parti di competenza, dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, relativamente alla Tabella 12 di quest'ultimo.

La seduta termina alle ore 17,10.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1994

33^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Bedoni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1162) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BEDONI replica innanzitutto al quesito posto nella seduta di ieri dal senatore Cavazzuti, facendo presente che l'articolo 15, comma 4, del provvedimento collegato dispone un ulteriore rinvio dell'ultima *tranche* del miglioramento economico per le cosiddette pensioni d'annata, rinviando il termine, già fissato al 1° gennaio 1995, al 1° luglio 1996: gli effetti finanziari di tale norma sono puntualmente considerati nella relazione tecnica originaria del provvedimento collegato e non hanno subito modifiche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. L'esistenza dei suddetti effetti finanziari deriva dal fatto che l'articolo 5 del decreto-legge n. 409 del 1990, convertito con modificazioni dalla legge n. 59 del 1991, copriva i maggiori oneri derivanti dai miglioramenti pensionistici, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con adeguamenti delle aliquote IVA e delle aliquote contributive previdenziali, la cui misura avrebbe dovuto essere stabilita con decreti interministeriali da emanare entro il 31 dicembre 1993. Poichè a tali adeguamenti non si è mai dato luogo, i maggiori oneri sono stati puntualmente considerati ai sensi di legge nei conti tendenziali di finanza pubblica e, per la parte di competenza, nella componente bilancio dello Stato. Naturalmente, ad essi si è fatto fronte con l'insieme delle altre entrate considerate in particolare nella manovra di finanza pubblica per il 1994, relativamente al biennio 1995-1996. Da ciò è derivato che la norma di rinvio del collegato di quest'anno ha prodotto sui conti pubblici un effetto

di risparmio. In pratica, la norma creava un diritto soggettivo a favore del pensionato, ancorchè subordinato al verificarsi della condizione sospensiva del probabile aumento. Preso atto della situazione, nelle successive leggi finanziarie i Governi hanno considerato contabilmente oneri di legge senza tener conto della condizione sospensiva. Si è sempre trovata cioè la copertura agli oneri prevedibili derivanti dall'applicazione della legge stessa. Nel fabbisogno tendenziale di cassa sono stati scontati i maggiori oneri pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 1995 e, pertanto, il rinvio della decorrenza degli aumenti pensionistici dal 1° gennaio 1996 comporta un risparmio pari a 2.800 miliardi.

Conclude esprimendo il parere favorevole del Governo sulla copertura del disegno di legge finanziaria.

Il senatore CHERCHI, riprendendo le argomentazioni sostenute dal senatore Cavazzuti nella seduta di ieri, ribadisce la natura di mero artificio contabile della spiegazione fornita dal Governo circa il risparmio di spesa determinatosi dalla diluizione nel tempo della corresponsione delle pensioni d'annata. Fa invece presente che, ai fini del fabbisogno tendenziale, a parità di spesa avrebbe dovuto corrispondere un incremento dell'entrata; poichè questa condizione non si è verificata, si deve desumere che o il suddetto fabbisogno era sovrastimato ovvero il risparmio di cui trattasi è fittizio e porta a defraudare i diritti soggettivi di migliaia di pensionati.

Il parere sulla copertura del disegno di legge finanziaria è poi in contrasto con la risoluzione sul Documento di programmazione economico-finanziaria: i valori del saldo netto da finanziare contenuti nella proposta di parere non sono infatti conformi con quelli di cui al punto 3) della citata risoluzione. La rilevanza dello scostamento fa quindi concludere per la sussistenza non solo di una violazione formale, ma di uno scostamento sostanziale della manovra del Governo dagli obiettivi programmatici prefissati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Vive perplessità vengono poi espresse riguardo alla sussistenza di un risparmio della spesa per interessi, risultando tali cifre in contrasto con le recenti dichiarazioni del Governatore della Banca d'Italia, che ha indicato in un importo più alto la spesa per interessi.

Prende la parola il senatore CAPONI, il quale si associa alle considerazioni svolte circa i rilievi che emergono dal prospetto di copertura del disegno di legge finanziaria. Chiede quindi un rinvio dell'esame poichè, a suo avviso, la copertura finanziaria del provvedimento verrebbe garantita dalla eventuale approvazione di norme contenute in altri documenti facenti parte dell'intera manovra finanziaria. Tale condizione, nonchè la circostanza che lo stesso provvedimento collegato, come si evince dalle recenti vicende politiche, potrebbe essere soggetto a notevoli modifiche, fa propendere per la necessità di approfondire i termini dell'esame del parere sulla copertura del disegno di legge finanziaria.

Il presidente BOROLI, a conclusione del dibattito, replica alle osservazioni svolte dal senatore Cherchi facendo presente che, in merito alla questione sollevata sul differimento della corresponsione delle pensioni d'annata, il rappresentante del Governo ha fornito esaustive spiegazioni

che risolvono i termini del problema. Ricorda poi che, sin dal 1992, in sessione di bilancio, il vincolo sul saldo netto da finanziare, anche ai fini delle conseguenti deliberazioni procedurali da adottare sulla ammissibilità dei testi emendativi difformi rispetto a tale vincolo, è riferito a ciascuno dei tre valori annuali di limite massimo del saldo netto da finanziare, quali contenuti nell'articolo 1, commi 1 e 2, del disegno di legge finanziaria per il 1995, nel testo trasmesso dalla Camera: tale impostazione consente di assumere il valore dei tre saldi netti da finanziare come il limite da non peggiorare, per ciascuno degli anni del triennio, nel corso della sessione di bilancio presso il Senato. Pertanto, sulla base delle impostazioni adottate con la risoluzione con la quale è stato approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria 1994-1996, esprimono piena operatività giuridica ai fini della valutazione procedurale circa l'ammissibilità delle proposte emendative, sia il vincolo della copertura delle spese correnti, sia il vincolo del saldo netto da finanziare di competenza, con riferimento a ciascun anno del triennio 1995-1997.

· Quanto poi all'osservazione relativa all'inattendibilità del risparmio per la spesa per interessi, nel far presente che la diminuzione di ogni punto percentuale dei tassi di interesse determina un risparmio di spesa di circa 17.000 miliardi, sottolinea come tali rilevanti risparmi - che già corrisponderebbero ad un terzo quasi dell'entità della manovra finanziaria per il 1995 - potrebbero effettivamente aver luogo, qualora i mercati finanziari, soprattutto quelli internazionali, ricevessero segnali di stabilità per l'economia del nostro paese. Naturalmente i riflessi dell'ammontare dei tassi sul risparmio della spesa per interessi non sono variabili dipendenti da autonome determinazioni dell'esecutivo, ovvero della Banca centrale, ma dipendono dalle aspettative dei mercati internazionali che guardano alla stabilità delle decisioni che possono determinare il risanamento del debito pubblico del nostro Paese. Le stesse cifre indicate dal Governatore della Banca d'Italia come possibile aumento della spesa per interessi a carico del bilancio dello Stato debbono intendersi strettamente collegate ad una ripresa del tasso d'inflazione conseguente ad un eventuale peggioramento delle condizioni della finanza pubblica. Infine, relativamente alla richiesta di rinvio avanzata dal senatore Caponi, fa presente che la Conferenza dei Capigruppo, nella seduta del 22 novembre, ha stabilito che la Commissione bilancio dovesse esprimere alla Presidenza del Senato il proprio parere sulla copertura del disegno di legge finanziaria entro le ore 10 della giornata odierna.

La richiesta del senatore Caponi può essere interpretata quindi come dichiarazione di voto contrario.

Il senatore FALOMI, intervenendo per dichiarazione di voto, esprime il proprio parere contrario sulla proposta di parere in quanto le spiegazioni fornite ai quesiti sollevati dai membri della Commissione non sono congruenti. Quanto ai risparmi sulla spesa per interessi, anche se è comprensibile che si tratti di stime, ritiene che per il 1994 e il 1995 le decisioni già assunte, sia in merito all'aumento dei tassi di interesse sia relativamente all'emissione di obbligazioni, sono già in grado di determinare conseguenze negative sul bilancio dello Stato, nonchè il peggioramento della fiducia dei mercati nei confronti del nostro paese.

Il senatore FARDIN dichiara di votare contro la proposta di parere sulla copertura del disegno di legge finanziaria, pure auspicando, per garantire la ripresa economica del paese, che la manovra di bilancio possa essere approvata senza ricorrere all'esercizio provvisorio, introducendo eventualmente opportune modifiche migliorative al testo approvato dalla Camera dei deputati. Solleva poi alcune obiezioni circa l'entità delle due fonti principali dell'entrata per la manovra finanziaria in corso, vale a dire il concordato fiscale e il condono edilizio, in merito al quale è assai prevedibile che le entrate effettive saranno sensibilmente inferiori a quelle preventivate. Sottolinea inoltre che la diminuzione del potere d'acquisto della lira, qualora si dovesse ulteriormente determinare un aumento del debito pubblico, determinerà una ripresa dell'inflazione che si scaricherà sulle aziende una volta che esse avranno esaurito le scorte accumulate durante la recente fase di recessione e procederanno a nuovi acquisti di materie prime a prezzi maggiorati.

Il senatore CORRAO interviene per dichiarare la propria contrarietà allo schema di parere sulla copertura del disegno di legge finanziaria, considerando che la fiducia dei mercati internazionali nei riguardi dell'economia del nostro paese non è correlata all'approvazione dei documenti di bilancio, bensì alla veridicità dei dati in esso contenuti, soprattutto ove si pensi che le previsioni relative alle entrate derivanti dal condono edilizio risultano al momento totalmente errate in quanto, dei 2.500 miliardi stimati per il 1994, solo 45 sono stati effettivamente introitati.

Il senatore CRESCENZIO dichiara il proprio voto contrario allo schema di parere proposto, pur manifestando l'interesse ad approvare i documenti di bilancio dopo che sia stato raggiunto un accordo con il Governo per apportare alcune modifiche agli stessi. Si associa alle considerazioni svolte da alcuni membri della Commissione circa la mancata corrispondenza delle entrate preventivate per il condono edilizio e per il concordato fiscale agli effettivi gettiti, anche se, relativamente a quest'ultima voce, vi sono ampie probabilità di recuperare i fondi preventivati. Ritiene infine che da un clima di collaborazione con le parti sociali, che attenui le tensioni determinatesi all'interno del paese, non possa che derivare un aumento di fiducia da parte dei mercati internazionali.

Il senatore CARPENEDO annuncia un voto di astensione anche se è opportuno, nell'interesse del paese, che l'iter della legge finanziaria non subisca ostacoli sia pur recependo adeguati suggerimenti che restituiscano attendibilità all'economia del paese.

Il senatore CAPONI dichiara il proprio voto in senso contrario alla proposta di parere, in virtù della incompletezza delle risposte fornite ai quesiti da lui sollevati. Quanto alla sua richiesta di rinvio, che risulterebbe preclusa da un termine perentorio stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, fa notare che non risulta che il calendario dei lavori sia stato approvato all'unanimità e che comunque la Commissione bilancio non deve necessariamente attenersi a tali indicazioni. Ribadendo le proprie considerazioni circa il fatto che la copertura della legge finanziaria

risulta dipendente dall'approvazione di altri provvedimenti rientranti nella manovra di bilancio, fa presente che le tensioni esistenti nella maggioranza governativa portino a considerare davvero aleatoria l'approvazione della intera manovra di bilancio, che si contraddistingue per l'inattendibilità delle stime. Ritiene infine più dannoso per i riflessi sull'economia del paese che si approvi una manovra di bilancio contraddistinta da valori discutibili e da disposizioni non eque, piuttosto che il ricorso all'esercizio provvisorio, che si renderebbe indispensabile qualora non si dovesse raggiungere un accordo per introdurre le radicali modifiche ai provvedimenti in esame che la sua parte politica intende proporre.

Il presidente BOROLI pone quindi ai voti la seguente proposta di parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, il disegno di legge in titolo, sentito il rappresentante del Governo, comunica quanto segue:

a) che lo schema di copertura degli oneri correnti previsti dal disegno di legge finanziaria per il 1995 risulta contabilmente conforme alle disposizioni vigenti in materia (articolo 11, comma 5 della legge n. 468 modificata), a condizione che gli effetti del provvedimento collegato (A.S. 1158) utilizzati nel predetto schema di copertura, nonché quelli associati alla decretazione d'urgenza richiamata, sempre nello schema di copertura, rimangano acquisiti agli equilibri del bilancio, annuale e triennale, dello Stato; pertanto, analogamente alle ultime tre sessioni di bilancio, si configura un rapporto di pregiudizialità, procedurale e deliberativa, ai fini del rispetto della copertura degli oneri correnti, tra provvedimento collegato e disegno di legge finanziaria;

b) che il vincolo costituito dalle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1995-1997 (art. 11, comma 6, della legge n. 468 modificata), regole riassuntivamente espresse nei valori di saldo netto da finanziare di competenza del bilancio statale, appare assolto per l'anno 1995. Per gli anni 1996 e 1997 la risoluzione indicava livelli massimi dei saldi »inferiori a quello del 1995 e tali da rappresentare tappe intermedie verso il conseguimento dei saldi programmatici, pari a 147.400 miliardi nel 1996 e 134.300 miliardi nel 1997».

I valori del limite del saldo netto da finanziare per gli anni 1996 e 1997, recati dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge finanziaria per il 1995, anche se scontano gli effetti della manovra di correzione, sono superiori al limite riferito al 1995, pur rappresentando una tappa di avvicinamento agli analoghi valori fissati con il bilancio programmatico.

In ogni caso, sulla base delle regole procedurali applicate stabilmente in sessione di bilancio, a partire dal 1992, il vincolo sul saldo netto da finanziare, anche ai fini delle conseguenti deliberazioni procedurali da adottare sulla ammissibilità dei testi emendativi difforni ri-

spetto a tale vincolo, è riferito a ciascuno dei tre valori annuali di limite massimo del saldo netto da finanziare, quali contenuti nell'articolo 1, commi 1 e 2, del disegno di legge finanziaria per il 1995, nel testo trasmesso dalla Camera: questa impostazione consente di assumere il valore dei tre saldi netti da finanziare come limite da non peggiorare, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, nel corso della sessione di bilancio presso questo ramo del Parlamento.

Pertanto, sulla base delle impostazioni adottate con la risoluzione con la quale è stato approvato il Documento di programmazione economico-finanziaria 1994-1996, esprimono piena operatività giuridica ai fini della valutazione procedurale circa l'ammissibilità delle proposte emendative, sia il vincolo della copertura delle spese correnti (art. 11, comma 5), sia il vincolo del saldo netto da finanziare di competenza (art. 11, comma 6) con riferimento a ciascun anno del triennio 1995-1997.

Sempre con riferimento alle determinazioni assunte con la citata risoluzione, si sottolinea che, analogamente alle precedenti sessioni di bilancio, al provvedimento collegato viene associato uno specifico effetto di correzione sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno del settore statale e che, in tale provvedimento collegato, risulteranno ammissibili solo norme di riduzione di spesa e di maggiore entrata, con esclusione dunque anche di norme di nuova o maggiore spesa, ancorchè compensate.

Pertanto, sempre secondo le determinazioni assunte con la risoluzione citata, la discussione parlamentare dovrà comunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al provvedimento collegato in termini sia di competenza del bilancio dello Stato (annuale e triennale), sia in termini di fabbisogno del settore statale.

Ciò implica che le proposte emendative debbono assumere una configurazione neutrale, e quindi finanziariamente compensata, in ordine agli effetti di correzione ad esse associati, con riferimento alle singole norme del provvedimento collegato; al riguardo vengono assunte come base delle quantificazioni le indicazioni contenute nei documenti governativi.

Si fa presente inoltre che le proposte emendative al provvedimento collegato, sempre sulla base della predetta risoluzione, «a garanzia della tipicità e stabilità della disciplina dei contenuti propri degli strumenti della decisione di bilancio», non saranno ammesse se propongono riduzione diretta di autorizzazione di spesa di bilancio ancorchè discrezionali o riduzioni di spesa contenute nel disegno di legge finanziaria (parte dispositiva e tabelle).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1994

42ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

D'ALÌ

indi del Presidente

FAVILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Asquini.**La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE CONSULTIVA**

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

(Parere alla 5ª Commissione; seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nel dibattito il senatore LONDEI, il quale esprime un giudizio critico sulla complessiva manovra finanziaria che prevede tagli per circa 48.000 miliardi, creando una situazione di conflitto sociale che sta diventando insostenibile, senza peraltro suscitare l'apprezzamento dei mercati internazionali, come dimostrano i recenti cali della borsa. Per quel che riguarda in particolare il disegno di legge in esame, esso contiene un'unica disposizione apprezzabile, in materia di emissioni obbligazionarie degli enti locali, che comunque non è un'innovazione del Governo in carica, essendo stata da tempo fortemente richiesta dai comuni stessi, in particolare Reggio Emilia e Milano. Tale normativa si presenta peraltro eccessivamente rigida quanto alle condizioni per le emissioni e la sua parte politica cercherà pertanto di modificarla nel corso dell'esame in 5ª Commissione. In materia di trasferimenti alle Regioni e alle Province autonome, il Governo sembra poi in modo sorprendente aver seguito la vecchia strada di interventi ispirati ad un forte centralismo, anziché inaugurare la via annunciata sin dalla campagna elettorale di un decentramento addirittura di stampo federalista. Il disegno di legge in esame contiene poi un nuovo attacco alle cooperative, mentre non segna alcuna inversione di tendenza rispetto all'atteggia-

mento di favore tradizionalmente riservato alle grandi imprese. Sottolineando poi l'esigenza di una migliore formulazione dell'articolo 25, dichiara di condividere le disposizioni sulla rivalutazione dei canoni precisando che, qualora volessero ricomprendersi in tale articolo anche i beni di proprietà degli enti locali, dovrebbe prevedersi per essi una facoltà anzichè un obbligo di rivalutare.

Prende poi la parola il senatore VIGEVANI, il quale sottolinea che anche il disegno di legge in esame, come altri provvedimenti già emanati dal Governo, si limita a disciplinare singole misure perdendo di vista il contesto generale di rinnovamento preannunciato in cui dovrebbero collocarsi per avere piena efficacia. In particolare, la lotta alle forme di elusione, che ha una importanza primaria nell'ottica di ridisegnare complessivamente il sistema fiscale anche con l'abbandono delle aliquote più elevate, non viene in realtà perseguita con la determinazione che le dichiarazioni dello stesso Ministro delle finanze in materia di lotta all'evasione e all'elusione avrebbero lasciato immaginare. La sua parte politica è orientata a colpire una più vasta gamma di forme elusive e a tal fine presenterà una serie di emendamenti, nella convinzione che se non viene preliminarmente condotta una azione seria in tale direzione, l'eventuale abbassamento delle aliquote nell'ambito di una riforma del sistema impositivo potrà comportare solo una drastica riduzione del gettito. Dopo aver affermato di non avere obiezioni in merito alla soppressione del regime agevolato per le indennità dei parlamentari, esprime l'avviso che tale misura sembra tuttavia poco significativa a fronte delle migliaia di miliardi che in vari modi vengono sottratti all'economia e allo Stato sociale. A tale riguardo, ritiene anzi opportuno evidenziare il comportamento paradossale del Presidente del Consiglio che, mentre afferma di voler risanare la finanza pubblica, continua a sostenere demagogicamente che il Governo non ha aumentato la pressione fiscale e non ha operato tagli soprattutto nel settore della previdenza. In realtà, i redditi dei cittadini possono essere diminuiti in termini reali, come effettivamente lo sono con la manovra finanziaria in corso d'esame, in vari modi, di cui sono solo un esempio la mancata restituzione del *fiscal drag*, il rinvio dell'adeguamento delle pensioni, le nuove modalità per il calcolo delle pensioni in corso di maturazione.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente FAVILLA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10.

43^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Asquini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

(Seguito dell'esame e rinvio; Parere alla 5^a Commissione)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il presidente FAVILLA il quale, con riferimento all'articolo 22, ricorda che l'istituzione del regime fiscale agevolato, che si intende ora sopprimere, trovava una ragione ben precisa nella necessità per chi svolge attività politica di sopportare ingenti spese, per cui sarebbe stato opportuno almeno prevedere la deducibilità di tali spese; maggiori riserve suscita poi la lettera b) del comma 1 di tale articolo, in quanto l'eliminazione del regime agevolato per gli assegni vitalizi significa una violazione del divieto della doppia tassazione. Esprime pertanto l'avviso, pur non avendo intenzione di presentare emendamenti all'articolo 22, che l'innovazione in esso contenuta risponda più a motivazioni demagogiche che a criteri di ragionevolezza. Per quel che riguarda la clausola generale di neutralità fiscale sancita all'articolo 23, egli riconosce che senz'altro essa varrà ad evitare molti abusi, ma potrebbe anche impedire accorpamenti che avrebbero una validità sul piano economico, come ad esempio quelli che stanno interessando il settore bancario. In relazione all'articolo 25 concernente le società di comodo, il Presidente si associa poi ai rilievi formulati dal relatore, con riferimento all'inclusione in esso delle cooperative, per le quali potrebbero determinarsi in molti casi effetti di iniquità fiscale preoccupanti. Tale articolo sembra inoltre voler stimolare la trasformazione delle società a responsabilità limitata in società in nome collettivo, ma non sono chiare le ragioni sottese a tale misura, per cui sarebbe interessante che il Governo ne spiegasse la *ratio*. Nel suggerire quindi una migliore formulazione del comma 7, che sarebbe opportuno modificare, esprime l'avviso che il comma 6 avrebbe dovuto prevedere meccanismi che portassero ad individuare per il reddito imponibile presuntivo importi intermedi tra quelli indicati. Rileva poi che per colpire le società di comodo un utile riferimento avrebbe potuto essere il criterio della destinazione o dell'utilizzo dei beni compresi nel patrimonio sociale. Dopo aver espresso preoccupazione per i commi da 2 a 5, con i quali il Governo sembra rinunciare troppo facilmente alla tassazione delle plusvalenze, dichiara di condividere le preoccupazioni del relatore in merito al comma 5 dell'articolo 26 che attribuisce effetto retroattivo alle disposizioni del comma 3. Con riferimento all'articolo 27, fa quindi presente che il comma 2 sembra contenere nella seconda parte un temperamento alle rivalutazioni stabilite nel primo periodo. Dopo aver prospettato una correzione del comma 3, laddove fa riferimento alle vedove e non, in generale, ai superstiti di pubblici dipendenti deceduti per causa di servizio, esprime l'avviso, in merito all'articolo 33, che sia opportuno fissare alcune direttive alla CONSOB ai fini della determinazione dei corrispettivi per i servizi istituzionali da essa resi, riprendendo, ad esempio, il contenuto di un ordine del giorno approvato in materia nella scorsa legislatura.

Il senatore GUGLIERI, dopo aver preannunciato la presentazione in 5ª Commissione di un emendamento all'articolo 22, che potrebbe trovare copertura in una riduzione delle agevolazioni previste per lo scioglimento delle società di comodo, dichiara di non essere contrario, in linea di principio, alle rivalutazioni delle rendite dei terreni, proposte nell'ambito dell'articolo 26; poichè tuttavia esistono forti sperequazioni tra le tariffe d'estimo vigenti nelle varie zone del territorio nazionale, invita il Governo a tenerne conto allorchè determinerà le nuove tariffe. Preannuncia infine che proporrà sia inserito nel parere da trasmettere alla 5ª Commissione una proposta emendativa al comma 10 dell'articolo 25.

Ha quindi la parola il senatore BONAVITA il quale dichiara, in primo luogo, di condividere alcune delle osservazioni formulate dal presidente Favilla.

Per quanto riguarda l'articolo 24 concernente la norma generale antielusione, egli sottolinea che sarebbe meglio modificare le singole disposizioni che danno adito ai vari comportamenti elusivi da parte del contribuente, piuttosto che attribuire all'Amministrazione finanziaria il potere contenuto nel suddetto articolo che, comportando un'eccessiva discrezionalità, potrà conseguentemente generare un rilevante contenzioso. Con riferimento all'articolo 25, egli sottolinea come nel nostro sistema non esista una definizione giuridica di «società di comodo», anche se sembra che con l'articolo in questione si introduca un concetto di tal genere ai soli fini tributari, aumentando così lo «scostamento» tra norme civilistiche e norme fiscali.

Dopo essersi espresso criticamente sulla efficacia retroattiva (per l'anno in corso) di alcune norme meno favorevoli per i contribuenti, in quanto ciò non contribuisce certo alla certezza del diritto e a un corretto rapporto tra cittadino e fisco, l'oratore si sofferma poi sull'articolo 26 ed in particolare sulla rivalutazione delle rendite dei terreni. A tal proposito, egli sottolinea che la rivalutazione dei redditi dominicali e di quelli agrari ingenera notevoli perplessità in quanto va ad incidere su un settore, quello agricolo, già in grosse difficoltà e soggetto soprattutto alla concorrenza delle agricolture degli altri paesi comunitari. L'aumento percentuale automatico dei due tipi di reddito non tiene, inoltre, conto delle varie realtà economiche e produttive sottostanti e soprattutto non fa emergere il reddito effettivo delle imprese agrarie: tutto ciò potrebbe comportare una contrazione dell'attività produttiva di tali imprese con inevitabili riflessi negativi sulla occupazione. In questo senso non viene certo in aiuto il contenuto dell'articolo 25 con riferimento alla società di comodo, in particolare quelle cooperative che hanno meno di cinque dipendenti. Per quanto riguarda infine l'aumento dei canoni dei beni patrimoniali e demaniali dello Stato, di cui all'articolo 27, egli dichiara che la ventilata estensione della relativa disciplina anche ai beni comunali, soprattutto quelli di edilizia residenziale, non è assolutamente proponibile in quanto i comuni col loro patrimonio abitativo spesso assolvono a funzioni sociali di assistenza nei confronti dei più indigenti; ciò naturalmente non significa che i comuni non debbano procedere invece ad una gestione più produttiva del loro patrimonio edilizio.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1994

49^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Intervengono i ministri della pubblica istruzione D'Onofrio e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Podestà.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1104) Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre scorso e rinviato nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** avverte che è pervenuto il parere della 1^a Commissione sugli emendamenti presentati dai senatori Cuffaro e Bergonzi. Tali emendamenti sono peraltro da ritenersi improponibili per estraneità alla materia ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento.

Poichè nessuno chiede di parlare in discussione generale, dà quindi la parola al **MINISTRO**, il quale auspica una sollecita conversione del decreto-legge n. 620. Egli propone altresì che venga introdotta una norma che, per le prossime elezioni al Consiglio universitario nazionale, limiti la possibilità di rielezione esclusivamente a coloro che ne siano già stati membri per non più di una tornata.

Il **PRESIDENTE** fa presente che se il Ministro intende formalizzare un emendamento in questo senso, su di esso dovrebbe essere richiesto il parere della Commissione affari costituzionali, con un evidente *allungamento dei tempi necessari alla definitiva conversione del decreto*. Meglio sarebbe invece che il relatore lo presentasse direttamente in Assemblea, qualora ne condividesse lo spirito. Peraltro, non può essere sottaciuto il fatto che una norma siffatta, configurando una sostanziale riforma delle modalità di elezione del CUN, non appare caratterizzata

dai requisiti costituzionali di necessità ed urgenza, nè strettamente connessa al contenuto del decreto in esame.

Il ministro PODESTÀ precisa che l'emendamento non configura affatto una riforma di carattere sostanziale, ma mira esclusivamente a dare una interpretazione in materia di rieleggibilità il più possibile in linea con la norma, contenuta nella legge n. 341 del 1990, secondo la quale i membri del CUN non sono rieleggibili. In sede di eventuali ricorsi amministrativi, quella norma potrebbe infatti non essere ritenuta applicabile ad una elezione del Consiglio effettuata non sulla base della legge n. 341, ma del regolamento da essa previsto, recentemente registrato dalla Corte dei conti. Appare dunque opportuno stabilire senza possibilità di equivoco che i membri del Consiglio non possono comunque essere rieletti per più di una volta.

Su richiesta del relatore, egli precisa altresì che l'emendamento da lui prospettato dovrebbe avere validità esclusivamente per le prossime elezioni al Consiglio che, ai sensi del decreto-legge in esame, dovranno avere luogo entro il 30 giugno. Avendo peraltro il relatore dimostrato la propria disponibilità a presentare lui stesso l'emendamento in Assemblea, qualora su di esso si registri una unanime convergenza, il Ministro accede all'invito del Presidente a non presentarlo in questa sede.

Essendo stati dichiarati improponibili gli unici due emendamenti presentati al decreto-legge, la Commissione conferisce quindi all'unanimità mandato al relatore Bevilacqua a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1104.

IN SEDE CONSULTIVA

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MAFFINI, il quale evidenzia in primo luogo come le norme relative alla competenza della Commissione rappresentino un tassello di una più ampia manovra volta al completamento di riforme strutturali nei settori della sanità, della previdenza, del pubblico impiego e del fisco.

Dopo aver ripercorso le tappe che hanno condotto all'approvazione del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, egli si sofferma quindi sugli articoli di competenza della Commissione. Per quel che riguarda l'articolo 19, comma 1, che impone alle pubbliche amministrazioni un orario di servizio anche pomeridiano, articolato in cinque giorni settimanali, egli rileva con soddisfazione la esclusione da tale previsione delle istituzioni scolastiche che indubbiamente sono caratterizzate da esigenze peculiari. Tuttavia, non può non sottolineare l'opportunità che anche l'università sia esclusa dall'applicazione di tale norma, dal momento che le esigenze didattiche degli atenei richiedono sicuramente una maggiore flessibilità.

Quanto al comma 6 del medesimo articolo 19, egli ritiene che il blocco delle assunzioni ivi previsto non dovrebbe riguardare le università, onde non comprimerne inopportuno l'autonomia. Oltretutto,

a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento collegato alla manovra finanziaria dello scorso anno, lo Stato trasferisce alle università un fondo complessivo per il funzionamento, la cui gestione è rimessa alla loro discrezionalità, sia per quel che riguarda la ripartizione che per quel che riguarda l'utilizzazione, con il vincolo dell'equilibrio di bilancio.

Altri commi dell'articolo 19 di rilievo per la Commissione riguardano poi il congedo straordinario dei pubblici dipendenti (comma 23), la corresponsione dell'indennizzo per la perdita dell'integrità fisica dei medesimi (commi da 24 a 28) e le indennità di servizio all'estero, rilevanti per i casi di impiego di insegnanti italiani all'estero (commi 29 e 30).

L'articolo che maggiormente investe la competenza della Commissione è l'articolo 20, che reca tra l'altro norme in materia di commissioni giudicatrici degli esami di maturità.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede che i membri di tali commissioni non siano più scelti dal Ministero sulla base di domande presentate a livello nazionale, ma siano individuati (con eccezione del membro interno) tra gli insegnanti di scuole ubicate nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame, ovvero - in subordine - in provincia limitrofa, ovvero ancora - in ulteriore subordine - in altra provincia della stessa regione o di altra regione. A tale proposito egli osserva che correttamente la competenza a nominare i membri delle commissioni è stata mantenuta in capo al Ministro, e non trasferita al provveditore come apparirebbe più congruo se l'ambito di scelta dei docenti fosse sempre provinciale. L'eventualità di poter individuare i docenti anche in ambito regionale esclude infatti la possibilità che sia il provveditore ad effettuare le nomine. Quanto all'ordine di priorità nella individuazione delle province di provenienza, egli esprime invece alcune perplessità. In molti casi, infatti, province della stessa regione sono molto più lontane fra loro di province di regioni diverse. Potrebbe dunque essere opportuno elaborare un criterio di priorità diverso, più rispondente all'obiettivo finale di contenimento della spesa.

Per quel che riguarda la quantificazione dell'onere derivante dai compensi forfettari per i membri delle commissioni, egli fa presente che la cifra di 116 miliardi, prevista dal comma 2, era coerente con il testo del provvedimento originariamente presentato dal Governo, ma non appare più congrua in seguito alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Egli esprime pertanto l'auspicio che possano essere reperiti fondi ulteriori che consentano di non vanificare gli obiettivi di risparmio, ma anche di non pregiudicare la qualità professionale dei membri giudicanti.

Dopo aver espresso alcune perplessità sulle modalità di emanazione del decreto ministeriale con cui dovrebbero essere stabiliti i compensi, soprattutto per la parte che attiene ai criteri da applicarsi al fine di tenere conto delle diverse provenienze dei membri delle commissioni, il relatore si sofferma altresì sulle restanti disposizioni dell'articolo 20, in materia di graduatorie concorsuali, procedure di pagamento del personale della scuola e inquadramento del personale amministrativo delle università.

Prima di concludere, il relatore evidenzia infine la scarsa chiarezza di una norma contenuta all'articolo 21, in tema di compensi percepiti

dai pubblici dipendenti per lo svolgimento di attività di consulenza. Dalla lettura della norma, che prevede un limite massimo pari a 200 milioni per detti compensi, non appare infatti sufficientemente chiaro se i compensi derivanti da attività libero-professionale debbano ritenersi compresi o meno nel «tetto» massimo. A suo giudizio, il «tetto» dovrebbe riguardare soltanto le attività svolte per conto della pubblica amministrazione, ad esclusione di quelle a carattere privato, come ad esempio la libera professione esercitata da un docente universitario.

Si apre il dibattito.

Il senatore MERIGLIANO dichiara di concordare con la esigenza, prospettata dal relatore, di specificare l'esclusione delle università dall'applicazione dei commi 1 e 6 dell'articolo 19. Egli desidera tuttavia soffermarsi in particolare sul comma 10 dell'articolo 20, che interpreta l'articolo 1 della legge n. 63 del 1989 nel senso di rendere i benefici ivi previsti applicabili al solo personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, con esclusione quindi del personale assunto successivamente. Tale disposizione comporta il determinarsi di una situazione insostenibile per molte università e pertanto egli preannuncia la presentazione in Commissione bilancio di alcuni emendamenti volti a risolvere la questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 00, C07 0019°)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi stamane, ha deliberato di avviare al più presto un complesso di attività conoscitive, volte ad approfondire i problemi della scuola secondaria superiore e del prolungamento dell'obbligo scolastico, prima di passare all'esame dei relativi disegni di legge (che non è possibile durante la sessione di bilancio). In particolare, è stato deciso che il giorno 6 dicembre - nel pomeriggio - saranno auditi in Commissione i direttori generali dell'istruzione superiore del Ministero della pubblica istruzione, ovviamente previa autorizzazione del Ministro; il giorno dopo saranno auditi i rappresentanti delle organizzazioni studentesche nazionali. L'Ufficio di Presidenza ha incaricato il relatore sui disegni di legge, senatore Brienza, di identificare le organizzazioni giovanili maggiormente rappresentative. Per effettuare l'audizione occorrerà chiedere al Presidente del Senato la necessaria autorizzazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

Il ministro D'ONOFRIO dichiara il proprio assenso all'audizione dei direttori generali del Ministero.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE avverte altresì che il termine per la presentazione in Commissione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio n. 1163 è stato fissato a martedì 29 novembre alle ore 18. A tale propo-

sito egli ricorda che in Commissione potranno essere esaminati e votati solo emendamenti che rechino diminuzioni di spesa o modifiche compensative all'interno della medesima tabella di bilancio. Eventuali emendamenti che comportino variazioni relative a più tabelle di bilancio ovvero relativi ai disegni di legge finanziaria e collegato devono essere presentati in 5^a Commissione.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale (1104)

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Consiglio universitario nazionale)

1. Il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.) è organo elettivo di rappresentanza e di autogoverno del sistema universitario italiano ed è garante della sua autonomia e del suo sviluppo; ha compiti di coordinamento delle autonomie delle singole sedi universitarie. Svolge funzioni consultive in ordine agli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, concernenti, in particolare:

- a) il piano di sviluppo dell'università;
- b) la distribuzione delle risorse umane e finanziarie tra università e tra aree scientifico-disciplinari;
- c) la definizione e l'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;
- d) gli statuti ed i regolamenti didattici di ateneo, relativamente ai poteri di rinvio e di ricorso;
- e) la definizione dei settori scientifico-disciplinari;
- f) il reclutamento dei docenti: professori ordinari, professori associati e ricercatori.

2. Il CUN può altresì autonomamente esprimere opinioni e pareri sulle questioni riguardanti l'università, che può rivolgere direttamente al Parlamento ed al Ministro e fare conoscere al mondo universitario ed all'opinione pubblica.

3. Per la sua attività, il CUN può avvalersi di audizioni conoscitive e di consultazioni esterne.

4. Salvo che sulla lettera a) del comma 1, il parere del CUN è vincolante.

5. Il CUN elegge il Presidente tra i suoi componenti ed è composto da:

a) trenta rappresentanti delle categorie dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori. I rappresentanti da eleggere sono suddivisi in non più di sei grandi aree scientifico-disciplinari individuate con decreto del Ministro su conforme parere del CUN. Il numero dei rappresentanti da eleggere è suddiviso proporzionalmente al numero degli aventi diritto al voto di ogni area e ad ogni area va assicurata la rappresentanza di almeno tre rappresentanti. Ogni avente diritto può votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. I professori ed i ricercatori appartenenti alla stessa area hanno elettorato attivo e passivo comune. Per ogni area gli eletti appartenenti ad una stessa categoria non possono essere più della metà con arrotondamento all'unità superiore;

b) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

c) otto membri eletti dal personale tecnico-amministrativo delle università;

d) il Presidente della Conferenza permanente dei rettori.

6. L'organizzazione interna del CUN è disciplinata da un regolamento interno approvato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

7. Per le materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il CUN si avvale di comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Ogni comitato consultivo è composto da undici membri eletti dai professori e dai ricercatori dei corrispondenti gruppi di discipline. Ogni comitato elegge il Presidente tra i suoi componenti. Per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica, i suddetti comitati esprimono parere vincolante. Il CUN può inoltre demandare ai suddetti comitati l'esercizio delle proprie attribuzioni per casi specifici rilevanti che interessino le singole aree scientifico-disciplinari. Il CUN demanda in ogni caso ai suddetti comitati le sue attribuzioni concernenti equipollenze e riconoscimento dei titoli, abilitazione all'esercizio delle professioni, finanziamenti ai progetti di ricerca scientifica di interesse nazionale, designazioni per la composizione delle commissioni di concorso e per i giudizi di conferma. Nel demandare l'esercizio delle proprie attribuzioni ai suddetti comitati, il CUN stabilisce i criteri generali a cui essi devono attenersi.

8. Il Ministro indice, a cadenza almeno annuale, conferenze tra il CUN e la Conferenza permanente dei rettori, al fine di approfondire questioni riguardanti la gestione ed il funzionamento degli atenei.

9. Con regolamento del Ministro, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di elezione dei componenti del CUN.

10. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

11. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal Presidente che la presiede, da due professori ordinari, due professori

associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il Presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal membro più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

12. La corte di disciplina si riunisce: con la partecipazione del Presidente e dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti di professori ordinari; con la partecipazione del Presidente e dei soli professori associati nel caso che si proceda nei confronti di professori associati; con la partecipazione del Presidente e dei soli ricercatori nel caso che si proceda nei confronti di ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato».

1.1

CUFFARO, BERGONZI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme transitorie ed abrogative)

1. Le elezioni per il rinnovo del CUN secondo le disposizioni del presente decreto devono essere indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

2. Fino all'elezione del nuovo Consiglio, il CUN, i comitati e la corte di disciplina continuano a svolgere le proprie funzioni nell'attuale composizione; sono fatte comunque salve le deliberazioni adottate dai predetti organi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare le seguenti norme:

- a) l'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- b) l'articolo 14 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

4. Sono trasferiti al CUN i compiti attribuiti all'Osservatorio dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

1.0.1

CUFFARO, BERGONZI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1994

47ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BOSCO*Interviene il ministro dei lavori pubblici Radice.**La seduta inizia alle ore 15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(A007 00, C08 0018ª)

Il presidente BOSCO comunica che la 10ª Commissione ha recentemente licenziato per l'Assemblea il disegno di legge n. 539, concernente le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Contrariamente alle attese tale testo non si limita a recare norme di principio sull'istituzione di tali autorità e quindi a regolamentare esclusivamente quella concernente l'energia, l'acqua e il gas, bensì prevede esplicitamente l'istituzione di autorità per le telecomunicazioni e i servizi postali e quindi per i trasporti. Sono quindi previste norme di carattere generale che riguardano le funzioni di tutte le autorità, i poteri, l'organizzazione, le concessioni ed i contratti di servizio.

Le norme approvate dalla 10ª Commissione, se possono ritenersi sufficienti per quanto riguarda i settori dell'energia, dell'acqua e del gas, non sembrano adeguate per quel che concerne i settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali e i trasporti; infatti l'indagine conoscitiva sulla multimedialità sta evidenziando l'opportunità di un organismo di regolamentazione comprendente sia il settore delle telecomunicazioni che quello dell'emittenza radiotelevisiva e almeno parzialmente dell'informatica. Peraltro, ciò implica scegliere un modello di organo di regolamentazione e definire con maggiore attenzione la ripartizione di competenze con il Garante da un lato e il Ministero delle poste e telecomunicazioni dall'altro. Ricorda ad esempio che il Gruppo Progressista-Federativo ha presentato il disegno di legge sull'autorità delle comunicazioni, che ha competenze più ampie rispetto a quella delle telecomunicazioni. Con riferimento poi al settore dei trasporti, numerose esperienze straniere indicano l'opportunità di costituire più autorità per i diversi modi di trasporto, con un'azione di coordinamento a livello ministeriale e con eventuale istituzione di altre autorità che si occupano di

problemi trasversali (ad esempio la sicurezza). Nel caso italiano occorre poi una più complessiva opera di riforma, avviatasi con la legge n. 537 del 1993, volta a separare dal Ministero tutte le funzioni gestionali e ad individuare in modo più chiaro le funzioni di regolamentazione e quelle di coordinamento.

Ciò premesso sottopone alle forze politiche l'opportunità di predisporre per la discussione in Aula del disegno di legge n. 359 opportuni emendamenti, se possibile firmati da tutti i rappresentanti dei Gruppi in Commissione, volti a limitare l'ambito del disegno di legge n. 359 alla sola materia dell'energia, acqua e gas ovvero eventualmente a differire nel tempo l'istituzione di altre autorità nei servizi a rete in previsione della necessità di un riordino delle normative di settore.

Il senatore ROGNONI, dopo essersi pronunciato favorevolmente sull'ipotesi di differire di almeno un anno l'istituzione di autorità diverse da quella per l'energia, osserva che il disegno di legge licenziato dalla 10ª Commissione si inserisce nell'ambito del processo di privatizzazione, rispettando il principio, che era alla base di questo processo, secondo il quale le autorità avrebbero dovute essere istituite prima che venisse effettuata la privatizzazione dei servizi pubblici.

Ciò nonostante, il comportamento della 10ª Commissione si è rivelato comunque censurabile nei confronti di questa Commissione, non avendone rispettato la sfera di competenza e rischiando così di vanificare tutto il lavoro compiuto dall'8ª Commissione con l'indagine conoscitiva sulla multimedialità.

Il senatore BACCARINI concorda con le conclusioni del Presidente e precisa che, a suo avviso, l'autorità dovrà entrare in funzione solo dal momento in cui sarà completata la fase di progettazione delle reti e di realizzazione dell'interconnessione.

Il senatore STANZANI GHEDINI ricorda che lo schema di documento conclusivo dell'indagine, illustrato dal presidente Bosco in Commissione, prospetta doverosamente più di una possibilità in ordine alla istituzione dell'autorità per le comunicazioni. Ciò dimostra che, su questo delicato problema, è ancora in corso una riflessione che rischia di essere pregiudicata dalla scelta operata dalla 10ª Commissione. Ritiene pertanto che la questione debba essere sottoposta all'attenzione del Presidente del Senato, prima ancora di analizzare possibili proposte emendative da esaminare in Assemblea.

Il presidente BOSCO dichiara che sottoporrà senz'altro la questione all'attenzione del Presidente del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Integrando la relazione svolta nella precedente seduta, il relatore PEDRAZZINI illustra le parti dell'articolo 31 di competenza della Commissione. In particolare, si dispone che le annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per il 1995 siano conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità di ciascun limite di impegno. Le misure in questione trovano giustificazione nelle elevate disponibilità giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica. La riduzione di stanziamento ammonta, complessivamente, a 1.715 miliardi per il 1995.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1163) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 9, 9-bis e 9-ter)** Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995 e relative Note di variazioni

(1162) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore PEDRAZZINI, osserva che lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il 1995 reca spese per complessivi 11.369 miliardi, di cui il 79,8 per cento per la parte capitale e il 20,2 per cento per la parte corrente. Tale ripartizione evidenzia il carattere di centro di spesa in conto capitale del Ministero, i cui principali settori di intervento sono le opere marittime, l'edilizia residenziale, il completamento dei piani di ricostruzione degli abitati, gli interventi a tutela del patrimonio storico-artistico, le opere conseguenti a calamità naturali, le iniziative nel settore della viabilità.

Segnala poi che gli stanziamenti destinati all'ANAS, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 143 del 1994, sono stati trasferiti dallo stato di previsione del Ministero del tesoro a quello dei lavori pubblici e tale riallocazione ha comportato un incremento delle spese pari a 1.954 miliardi per la parte corrente e a 4.200 miliardi per la parte capitale. Inoltre, a seguito della trasformazione dell'ANAS in ente pubblico, il relativo bilancio non è più riportato in allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

In base alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, come risulta dalla seconda nota di variazione, la spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici si riduce di ben 3.339 miliardi e quindi ammonta complessivamente a 8.029 miliardi, di cui 5.736 per la parte capitale e 2.293 per la parte corrente.

Le diminuzioni più consistenti si registrano quindi, sulle spese in conto capitale, che si riducono di ben 3.338 miliardi. Risultano più colpiti i capitoli 8267 (contributi venticinquennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per gli interventi di edilizia residenziale), 7272 (finanziamento dell'attività dell'ANAS) e 7274 (contributo straordinario all'ANAS per il completamento del programma triennale e degli interventi di viabilità del piano decennale).

La consistenza presunta dei residui passivi al 1° gennaio 1995 ammonta a 4.554 miliardi, di cui ben 4.409 per la spesa in conto capitale. Come è noto, la consistenza presunta dei residui concorre, insieme alle previsioni di competenza, a determinare il volume della massa spendi-

bile nel 1995, ossia del limite massimo entro il quale può situarsi l'autorizzazione di pagamento.

Per quanto concerne il disegno di legge finanziaria, il relatore Pedrazzini osserva che l'articolato del provvedimento non modifica lo stato di previsione del Ministero. Illustra quindi le tabelle allegate al disegno di legge in questione.

La tabella A, come già per il 1994, non reca alcun accantonamento per il Ministero dei lavori pubblici.

Nella tabella B, sono previsti 2 miliardi nel 1995 (inseriti dalla Camera dei deputati), 50 miliardi per il 1996 (qui è intervenuta una riduzione di 50 miliardi operata dalla Camera dei deputati) e 100 miliardi per il 1997 (che erano 150 nel testo originario proposto dal Governo).

Nella tabella C è proposta la quantificazione degli stanziamenti destinati al finanziamento e alla programmazione dell'attività dell'ANAS. Tale stanziamento è quantificato, dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in 5.068, 5.520 e 5.510 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997. Il Governo, con il disegno di legge finanziaria presentato alla Camera dei deputati, proponeva di portare lo stanziamento per il 1995 a 5.800 miliardi: la Camera dei deputati lo ha quindi ulteriormente ridotto a 5.068 miliardi, mentre, per gli anni 1996 e 1997, la riduzione operata dall'altro ramo del Parlamento rispetto alla proposta originaria del Governo ammonta rispettivamente a 480 e 490 miliardi.

Inoltre, con la tabella E, la Camera dei deputati ha previsto riduzioni di stanziamento per il programma straordinario per la viabilità generale. Tale riduzione grava sul capitolo 7274 ed è pari a 2,2 miliardi per il 1995.

La tabella F reca, come è noto, rimodulazione di stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Esse riguardano, tra l'altro, le sedi di servizio per le forze dell'ordine (qui è prevista una riduzione di 25 miliardi per il 1995 che sono integralmente trasferiti al 1996 per quanto concerne l'Arma dei Carabinieri) ed interventi di completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (per i quali la tabella F prevede una riduzione di 35 miliardi per il 1995, trasferiti al 1996).

Concludendo, dà conto riassuntivamente degli effetti che il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge collegato provocano sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e che risultano dalla seconda nota di variazioni, conseguente alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Si apre il dibattito.

Il senatore BACCARINI prospetta l'opportunità che per la ripresa della discussione sulla tabella 9 e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria siano disponibili i dati relativi alla riallocazione delle risorse sottratte al Ministero dei lavori pubblici nel corso dell'esame della Camera dei deputati; ai tagli complessivi sugli investimenti pubblici negli anni 1992, 1993 e 1994 nonchè per i settori di competenza dell'8ª Commissione. Al riguardo il senatore STANZANI GHEDINI prospetta anche l'opportunità che si chiarisca l'importo della riduzione di spesa determinatasi alla Camera dei deputati che ha gravato sulle rubri-

che del Ministero dei lavori pubblici di competenza dell'8ª Commissione, nonché le variazioni complessive rispetto al disegno di legge finanziaria così come presentato dal Governo.

Il senatore SCIVOLETTO auspica che da parte del relatore e del rappresentante del Governo, anche come chiarimento preliminare, venga fornita una valutazione politica sugli obiettivi di spesa del Ministero e sugli effetti delle riduzioni di spesa, anche per capire come può svilupparsi la politica nel settore dei lavori pubblici.

La senatrice FAGNI chiede di conoscere i programmi in base ai quali l'ANAS spenderà i soldi che sono stati per essa stanziati.

Il senatore FALQUI sottolinea l'elevata incidenza dei residui passivi e pone quindi taluni quesiti relativi agli stanziamenti per le pubbliche calamità. Al riguardo il presidente Bosco fa presente che l'esame di tali stanziamenti è di competenza della 13ª Commissione.

Il senatore GERMANÀ, in relazione alle spese per incarichi di cui al capitolo 1124, prospetta l'opportunità di forme di controllo volte ad evitare duplicazioni di incarichi da parte di diversi soggetti istituzionali. Chiede quindi di conoscere i contenuti del piano triennale ANAS attualmente vigente per poter valutare la congruità degli stanziamenti previsti in bilancio.

Dopo che il RELATORE ha fatto presente che rispetto alla riduzione complessiva di stanziamenti in conto capitale prevista dalla manovra, 1715 miliardi sono da considerare slittamenti relativi alla disponibilità della Cassa depositi e prestiti, il ministro RADICE dichiara di voler fornire chiarimenti di ordine politico soltanto alla conclusione della discussione. Fa presente che i Commissari possono approfondire aspetti conoscitivi in via informale con i funzionari del Ministero che l'hanno accompagnato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1994

77ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica PODESTÀ.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE DELIBERANTE**(1132) Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana - ASI**

(Seguito e conclusione della discussione: approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE, relatore sul disegno di legge in titolo, dichiara chiusa la discussione generale e avverte che si passerà alla votazione degli articoli e degli emendamenti ad essi presentati, iniziando dall'articolo 1.

Il senatore LORENZI illustra l'emendamento 1.1, sottolineando l'esigenza di esplicitare la centralità del settore spaziale per lo sviluppo della ricerca e delle attività produttive ad esso connesse.

Il senatore DEMASI segnala l'opportunità di conservare una connessione tra il riordinamento dell'attività spaziale e il riordino globale degli enti operanti nel settore della ricerca, sul quale esiste un preciso impegno del Governo.

Il senatore LARIZZA dà conto dell'emendamento 1.2 che modifica il testo originario del comma 3, sulla base delle osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore COVIELLO sottolinea l'opportunità di mantenere nel comma 1 l'indicazione generale della finalità della legge che dispone di

fatto un nuovo commissariamento dell'Agenzia. In tal senso concorda con gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore Lorenzi dichiara di ritirare l'emendamento 1.3 e di sottoscrivere l'emendamento 1.2.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.1 sul quale ha precedentemente espresso parere favorevole il MINISTRO.

Con il parere favorevole del Presidente e del Ministro sono quindi approvati l'emendamento 1.2 nonchè l'emendamento 1.4, che il senatore FERRARI Karl, primo firmatario, ha rinunciato ad illustrare.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso presentati.

Con distinte e successive votazioni sono approvati gli emendamenti 2.1 e 2.3, dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli e che il PRESIDENTE e il MINISTRO hanno espresso su di essi parere favorevole.

Il senatore LARIZZA illustra quindi l'emendamento 2.2, successivamente approvato, dopo che su di esso hanno espresso parere favorevole il PRESIDENTE e il MINISTRO.

La Commissione approva quindi all'unanimità l'articolo 2 nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso presentati.

Il presidente CARPI fa presente che, ove i presentatori insistano per la votazione, l'emendamento 3.1 dovrà essere preliminarmente trasmesso alla Commissione bilancio, per il parere sui profili di copertura finanziaria.

Con riferimento all'emendamento 3.1, il senatore COVIELLO ritiene preferibile introdurre alcune modifiche al testo originario dell'articolo 3 del disegno di legge, in modo tale da prevedere che la proposta al Ministro venga formulata congiuntamente da una commissione di esperti e dall'amministratore unico. Inoltre, a suo avviso, la Commissione dovrebbe essere riequilibrata nelle sue competenze, con tre esperti nel settore della ricerca scientifica e due esperti rispettivamente nei settori giuridico-economici e dell'industria tecnologica avanzata.

Il senatore LORENZI segnala l'opportunità di precisare che la quota del finanziamento previsto dal piano spaziale nazionale per la ricerca scientifica fondamentale deve comunque restare nel limite previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 186 del 1988.

Il senatore MASIERO, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, ritira l'emendamento 3.1.

Il senatore LARIZZA illustra quindi l'emendamento 3.2, precisando che la sua formulazione accoglie le osservazioni dei senatori Coviello e Lorenzi.

Dopo che il PRESIDENTE e il MINISTRO hanno espresso parere favorevole, l'emendamento 3.2, interamente sostitutivo dell'articolo 3, è approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso presentati.

Il PRESIDENTE si dichiara perplesso sugli emendamenti 4.2 e 4.3. Essi esprimono preoccupazioni comprensibili, ma potrebbero finire con il risultare eccessivamente limitativi dei margini di discrezionalità di cui deve disporre una commissione chiamata a svolgere una inchiesta amministrativa.

Il MINISTRO ritiene preferibile mantenere, per questa parte, il testo originario dell'articolo 4.

Il senatore LARIZZA dichiara di non insistere sulla votazione degli emendamenti 4.2 e 4.3, che ritira poichè ritiene che il Presidente abbia chiarito ampiamente le motivazioni poste alla base delle proposte di modifica.

Con il parere favorevole del MINISTRO, è quindi approvato l'emendamento 4.1, che il Presidente rinuncia ad illustrare.

La Commissione approva quindi l'articolo 4, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso presentati.

Il presidente CARPI avverte che il comma 1 dell'articolo presenta un inciso relativo alle successive modificazioni e integrazioni dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468: in luogo di tale inciso sarà riportato nel testo che sarà approvato dalla Commissione il più pertinente riferimento all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, che ha modificato la predetta disposizione.

Accogliendo l'invito del PRESIDENTE, il senatore LARIZZA ritira l'emendamento 5.2, sottolineando peraltro l'esigenza di evitare che in futuro si verifichino episodi di assunzione di impegni in sede internazionale senza un adeguato riscontro delle disponibilità finanziarie.

Il senatore LORENZI illustra l'emendamento 5.3 che vincola l'entità del contributo italiano all'ESA alla misura degli investimenti per l'attività spaziale italiana.

Il ministro **PODESTÀ** si dichiara fortemente perplesso sull'emendamento 5.3, considerato che in questo momento l'intera materia deve essere sottoposta a una apposita verifica, successivamente alla quale potranno essere dettate disposizioni sulle modalità di quantificazione dei finanziamenti in discussione.

I senatori **COVIELLO**, **DEMASI**, **LORUSSO**, **BAGNOLI** e **BALDELLI** si dichiarano contrari all'emendamento 5.3, a favore del quale si dichiara invece il senatore **LOMBARDI CERRI**.

Dopo che il **PRESIDENTE** ha espresso parere contrario all'emendamento 5.3, quest'ultimo è posto ai voti e respinto.

Con il parere favorevole del **MINISTRO**, la Commissione accoglie quindi l'emendamento 5.1, che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio in ordine alla copertura degli oneri relativi al funzionamento delle commissioni che si intende istituire con il disegno di legge in titolo.

L'articolo 5 è quindi approvato nel testo modificato.

Dopo l'approvazione dell'articolo 6 senza modifiche, il **PRESIDENTE** avverte che la votazione degli articoli è conclusa.

Interviene per dichiarazione di voto sul provvedimento nel suo complesso il senatore **BAGNOLI**, il quale annuncia il voto favorevole del Gruppo progressisti federativo: il testo che la Commissione si accinge a licenziare, infatti, risulta notevolmente migliorato rispetto all'originaria proposta del Governo, anche se permangono forti elementi di insoddisfazione, rispetto ai quali tuttavia prevale la consapevolezza dell'urgenza di adottare misure idonee a far fronte alla grave situazione dell'Agenzia.

Il senatore **LORENZI** preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sul disegno di legge in titolo e osserva che rimangono però tuttora aperti numerosi problemi e in primo luogo quello relativo alle modalità di determinazione dei finanziamenti da destinare alla ricerca fondamentale. Raccomanda infine al Ministro di adoperarsi affinché l'incarico di amministratore straordinario sia ricoperto da una personalità in possesso di requisiti morali e professionali idonei a fronteggiare il grave momento attraversato dall'Agenzia.

Il senatore **DEMASI** preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale al disegno di legge in titolo, che contribuisce a fare chiarezza su una situazione che non manca di destare gravi preoccupazioni, anche in relazione alle recenti iniziative giudiziarie.

I senatori **LORUSSO** e **COVIELLO** annunciano quindi, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole sul disegno di legge n. 1132.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge n. 1132 nel suo complesso, nel testo emendato.

La seduta termina alle ore 10,50.

78^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 00 C10 0019^a)

Il presidente CARPI ricorda che da alcuni senatori della Commissione era stato proposto di dedicare – prima che avessero inizio i lavori relativi all'esame dei documenti finanziari e di bilancio – un apposito momento di riflessione sull'insieme degli strumenti normativi che presiedono ai trasferimenti finanziari dal bilancio dello Stato alle imprese. Aderendo alle ragioni di tale richiesta, egli comunica di aver invitato il direttore del Servizio del bilancio del Senato per illustrare – ove l'intera Commissione lo ritenga opportuno – il contenuto dei volumi sugli «aiuti statali alle imprese», redatto in collaborazione con il Servizio studi del Senato.

Conviene unanime la Commissione, che decide poi di proseguire i lavori odierni, in sede informale, ascoltando il dottor De Ioanna e il dottor Degni del Servizio del bilancio del Senato.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI

Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana - ASI (1132)

Articolo 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fino al riordinamento dell'attività spaziale nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'Agenzia spaziale italiana - ASI è sottoposta alle disposizioni della presente legge».

1.1

LORENZI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'ASI è affidata ad un amministratore unico, scelto tra esperti di gestione aziendale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

1.3

LORENZI, MAFFINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'ASI è affidata a un amministratore unico, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e competenza professionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere sulla proposta di nomina ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14».

1.2

LARIZZA, PREVOSTO, BAGNOLI, MICELE, PAPPALARDO, STEFANO, LORENZI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il controllo sugli atti dell'amministratore di cui al comma 3, fatte comunque salve le competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legislazione vigente, è effettuato da un comitato nominato con lo stesso decreto di nomina dell'amministratore composto da due professionisti, rispettivamente iscritti all'albo nazionale degli avvocati e all'albo nazionale dei revisori dei conti, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e da un rappresentante del Ministero del tesoro designato dal Ministro del tesoro».

1.4 FERRARI KARL, MASIERO, LORENZI, LOM-
BARDI CERRI, WILDE, PERIN, COVIELLO,
LORUSSO

Articolo 2.

Al comma 1, dopo la parola «dell'ente», inserire le seguenti: «, sentiti i predetti organi consultivi».

2.1 IL RELATORE

Al comma 1, alla penultima riga, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro».

2.3 LARIZZA, BAGNOLI, PREVOSTO, MICELE, PAP-
PALARDO, STEFANO

Al comma 1 aggiungere in fine: «Gli organi ricostituiti cessano insieme all'amministratore unico».

2.2 LARIZZA, BAGNOLI, PREVOSTO, MICELE, PAP-
PALARDO, STEFANO

Articolo 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La quota del finanziamento da attribuire, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186, alla ricerca scientifica fondamentale è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base del parere di una commissione per la ricerca scientifica spaziale composta da dodici membri, di

cui dieci esperti di chiara fama internazionale nel settore della ricerca scientifica spaziale, nonché da due esperti nel settore tecnologico spaziale. Tale quota di finanziamento non potrà comunque essere inferiore al 15 per cento del finanziamento complessivo delle attività spaziali italiane, che comprende sia il finanziamento alle attività nazionali e internazionali gestite direttamente dall'ASI sia il contributo italiano all'ESA di cui al successivo articolo 5. Il decreto è adottato entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.1 MASIERO, PERIN, LOMBARDI CERRI, WILDE,
COVIELLO, LORENZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 3.

1. La quota di finanziamento, pari al 15 per cento, da attribuire alla ricerca scientifica fondamentale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186, è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere dell'amministratore unico e di una commissione di cinque esperti altamente qualificati, tre dei quali provenienti dal settore della ricerca scientifica e due, rispettivamente, dai settori delle discipline giuridico-economiche e dell'industria e della tecnologia avanzata, nominata dal medesimo Ministro. Il decreto è adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.2 LARIZZA, BAGNOLI, PREVOSTO, MICELE, PAP-
PALARDO, STEFANO, LORENZI, COVIELLO

Articolo 4.

Al comma 1 sopprimere le parole: «di verifica».

4.2 LARIZZA, BAGNOLI, PREVOSTO, MICELE, PAP-
PALARDO, STEFANO

Al comma 1 sostituire le parole da: «sull'attività» alla fine del comma con le altre: «con il compito di attuare un esame ed una verifica critica dell'attività spaziale nazionale con particolare riguardo agli anni dal 1988 ad oggi per approfondirne i risultati positivi e i limiti, al fine di acquisirne gli elementi conoscitivi necessari alle elaborazioni del nuovo Piano spaziale nazionale e alla definizione del ruolo che l'Italia ritiene di assumere nel settore spaziale».

4.3 LARIZZA, BAGNOLI, PREVOSTO, MICELE, PAP-
PALARDO, STEFANO

Aggiungere il seguente comma:

«2. Sull'esito della verifica di cui al comma 1 il Ministro presenta una relazione al Parlamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.1

IL RELATORE

Articolo 5.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «Il Ministro del tesoro è autorizzato ad assicurare la copertura in sede di legge finanziaria dei maggiori oneri derivanti dagli impegni sottoscritti per l'Italia dal Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica in sede di Conferenza interministeriale della Agenzia spaziale italiana».

5.2

LARIZZA, BAGNOLI, PREVOSTO, MICELE, PAPPALARDO, STEFANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 3 e 4 sono a carico del bilancio dell'ASI e non possono superare i limiti delle disponibilità derivanti dai risparmi conseguenti alla soppressione degli organi amministrativi di cui all'articolo 1, comma 2».

5.1

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel piano di cui all'articolo 2 della presente legge l'ammontare globale del contributo all'ESA non potrà superare l'ammontare reale degli investimenti per le attività spaziali italiane».

5.3

LORENZI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1994

57ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei Deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CARNOVALI, illustra il disegno di legge in titolo per la parte di competenza della Commissione, sottolineando in primo luogo la grande delicatezza che la materia previdenziale riveste per il suo impatto sul piano sociale. A tal proposito ritiene che questo tema debba essere considerato più per gli aspetti politici ad esso sottostanti che in relazione a questioni di ordine finanziario se l'obbiettivo è quello di un allentamento della tensione sociale. Ritiene inoltre che uno stralcio dal disegno di legge in esame di una parte della materia previdenziale, non avente implicazioni di spesa per la legge finanziaria e di bilancio, ma soltanto di disciplina generale del sistema, non farebbe perdere credibilità al Paese nei confronti dei mercati internazionali; al contrario ciò potrebbe rappresentare un segnale di credibilità e di stabilità. Sottolinea in secondo luogo come non sia affatto corretto sostenere che la manovra previdenziale non tocca i diritti dei cittadini che godono attualmente di una pensione. Passa quindi ad illustrare il capo II del disegno di legge contenente le disposizioni in materia previdenziale, soffermandosi sull'articolo 10 che disciplina l'età del pensionamento di vecchiaia modificando le regole stabilite in precedenza dal decreto legislativo n. 503 del 1992. L'articolo 11 ridisegna invece la materia dei pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi, prevedendo in particolare l'abbattimento del 3 per cento del valore della pensione per ogni anno di anticipazione rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia e stabilendo in ogni caso che la riduzione non può superare la misura del 50 per cento. Passa quindi ad illustrare l'articolo 12 che disciplina la perequazione automatica delle pensioni e differisce gli effetti di tale perequazione al gennaio successivo di ogni

anno. L'articolo 13 contiene norme relative all'assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro della quota di maggiorazione della base imponibile e prevede, a questo fine, l'omogeneizzazione dei trattamenti di pensione. Si sofferma poi brevemente sull'articolo 14 riguardante le modifiche alle norme per la liquidazione delle indennità di buona uscita e passa ad illustrare l'articolo 15 volto a rendere omogenee, in tutti i settori, le aliquote di rendimento per il calcolo delle pensioni e a modificare la disciplina delle pensioni in regime internazionale, prevedendo un innalzamento del periodo minimo contributivo, per il diritto all'ottenimento della pensione, da 5 a 10 anni. L'articolo 16, invece, disciplina, prorogandone i termini, il congedo previdenziale e assistenziale per tutti i settori compreso quello agricolo. Illustra quindi l'articolo 17 che sancisce la soppressione dello SCAU, con conseguente passaggio delle funzioni all'INPS e l'articolo 18 che contiene norme per la copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel capo II. Illustra infine l'articolo 36, riguardante la nuova disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali, dove si stabilisce che gli interventi in tale materia siano determinati mediante decreti del Ministero del bilancio, adottati di concerto con i ministri del tesoro e del lavoro e considerati gli indirizzi dell'Unione europea.

Il Presidente SMURAGLIA informa i membri della Commissione di aver ricevuto, nella giornata di ieri, una delegazione dei rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero i quali hanno espresso una serie di rilievi sull'articolo 15, per parte relativa alle pensioni in regime internazionale, di cui dà brevemente conto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

58^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
SMURAGLIA*

La seduta inizia alle ore 15,05.

*Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MA-
STELLA e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero PORCU.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1163) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997, approvato dalla Camera dei deputati

- **Tab. 15, 15/bis e 15/ter**, Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1995 e relative Note di variazione

(1162) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore SPISANI, sottolinea in primo luogo la sua scelta di svolgere una relazione di prevalente natura tecnica, riservandosi la possibilità di intervenire successivamente in ordine a valutazioni di tipo politico. Illustra, quindi, il bilancio dello Stato per il 1995, con particolare riguardo allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fornendo i dati relativi alla spesa complessiva sia per la parte corrente che per quella in conto capitale, facendo presente che mentre lo stanziamento di parte corrente presenta una crescita, è dato invece registrare una lieve flessione della spesa in conto capitale. Illustra quindi i dati riguardanti il bilancio per il triennio 1995-1997, soffermandosi successivamente sulle stime relative all'ammontare dei residui passivi che, rispetto al 1994, registrano una diminuzione. Passa quindi ad illustrare le parti di competenza della Commissione contenute nell'articolo 7 del disegno di legge finanziaria per il 1995. Il comma 1 di tale articolo disciplina il concorso dello Stato agli oneri della «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS»; tali trasferimenti, per l'anno 1995 ammontano a circa mille miliardi di lire. Ricorda quindi che la Gestione sopra ricordata è stata istituita con la legge di ristrutturazione dell'INPS n. 88 del 1989 e che tra gli oneri a cui essa deve far fronte rientrano anche le pensioni sociali, le integrazioni per le pensioni di invalidità, gli oneri derivanti da agevolazioni contributive, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria, i trattamenti speciali di disoccupazione, le indennità di mobilità e gli oneri derivanti da pensionamenti anticipati. Illustra quindi il comma 2 dell'articolo 7 che determina il limite dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime autorizzate senza l'onere degli interessi. A questo proposito dà conto dei limiti relativi al ricorso alle anticipazioni fissati dalle diverse leggi finanziarie succedutesi a partire dal 1984 fino al 1992 e gli effettivi apporti dello Stato. Si sofferma poi sulla tabella A del disegno di legge finanziaria all'interno della quale, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, è previsto un accantonamento per il Ministero del lavoro volto alla rivalutazione delle indennità di disoccupazione. La tabella C prevede, invece, una spesa di 25 miliardi per il triennio 1995-1997 finalizzati al finanziamento delle attività di formazione professionale. Per quanto riguarda il Ministero del lavoro illustra, infine, i dati contenuti nella tabella F, che rimodula le quote per il triennio 1995-1997 delle leggi pluriennali di spesa e che prevede, per il Fondo di sviluppo, istituito con l'articolo 1-ter del decreto legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni,

nella legge n. 236 del 1993, stanziamenti per 25 miliardi per il 1995, 50 miliardi per il 1996 e 75 miliardi per il 1997 volti ad incrementare le politiche attive del lavoro e le politiche industriali.

Il Presidente SMURAGLIA ringrazia il relatore per la completezza della relazione, tanto più apprezzabile per la ristrettezza dei tempi disponibili.

Prende quindi la parola il senatore TAPPARO che chiede al relatore chiarimenti in merito ai trasferimenti dello Stato all'INPS ed in particolare al trasferimento relativo al Fondo dei lavoratori dipendenti.

Il relatore SPISANI fa presente che la cifra riguardante il trasferimento al Fondo dei lavoratori dipendenti è identica a quello della precedente finanziaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1994

41^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Nisticò.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365.

(Parere alla 5^a Commissione: esame e rinvio)

Riferisce sul disegno di legge in titolo il senatore CAMPUS. Egli osserva innanzitutto che la manovra finanziaria parte dall'esigenza di porre rimedio ad una situazione economica globale ai limiti o oltre i limiti del tracollo. Per quanto riguarda la sanità ciò è tanto più vero e tanto più grave in quanto la tutela della salute dei cittadini è uno dei doveri primari di uno Stato. Ricorda quanto di sbagliato e di disonesto è cresciuto all'interno di un capitolo fondamentale della vita sociale italiana, dalla lottizzazione selvaggia alla totale assenza di una programmazione, dalla politicizzazione esasperata alla improvvisazione fino alla malafede, all'inganno, al furto, in un sistema che è stato costruito, smantellato e ricostruito da troppe mani con tanti interessi che hanno dimenticato o scientemente trascurato il centro reale del problema e cioè il cittadino e la sua salute. Ora si impongono misure decise e precise per ricondurre la sanità nell'ambito di un equo rapporto di diritti e di doveri tra lo Stato con i suoi organismi, centrali e periferici, e il cittadino.

Nell'analizzare il disegno di legge in titolo per la parte di competenza, senza dimenticare il passato, ci si deve chiedere se la necessità di limiti, di tagli, di riduzioni, ma soprattutto di regole e di ordine sia fittizia o reale perchè se tale necessità è reale, l'analisi e le deliberazioni non possono che esserne condizionate.

Il relatore Campus invita dunque a valutare serenamente e costruttivamente il provvedimento all'esame sicuramente non perfetto, ma certo

nuovo in quanto fondato su nuovi indirizzi dettati dalla necessità di darsi regole e limiti ora per poter garantire l'assistenza anche domani e per poter porre le basi su cui costruire un sistema sanitario che abbia prospettive reali di esistere e di svilupparsi. Osserva il relatore che la sanità è un capitolo in perdita per il bilancio di uno Stato che non produce utili, ma è tuttavia un bene primario pagato dai cittadini e rivolto ai cittadini. Pertanto non può esservi spazio per sprechi, privilegi, localismi, giochi di potere e neppure per incompetenze o incapacità. I cittadini si aspettano che la classe politica eletta nel nuovo Parlamento, nel rispetto degli impegni assunti, operi con chiarezza, trasparenza di intenti e onestà morale.

Il relatore Campus passa poi ad analizzare i singoli articoli del disegno di legge in titolo relativi alla parte sanitaria.

Nel corso dell'illustrazione dell'articolo 1 interloquisce il senatore CARELLA chiedendo al relatore l'entità dei risparmi derivanti dall'articolo medesimo.

Il relatore CAMPUS precisa che egli non è in grado di fornire cifre precise circa la quantificazione dei risparmi, intendendo limitare la sua esposizione agli aspetti politici e alle problematiche connesse, potendosi rinviare l'analisi specifica degli aspetti economici ad una integrazione della relazione, una volta acquisita la documentazione tecnica da parte degli organi competenti del Governo.

Su tale dichiarazione del relatore Campus si apre un breve dibattito al quale partecipano il senatore DI ORIO (che ritiene preliminare l'acquisizione dei dati finanziari affinché la relazione sul provvedimento sia completa e si possa procedere alla discussione generale), il senatore GREGORELLI (secondo il quale sarebbe opportuno che comunque il relatore facesse un'esposizione di carattere generale per poi successivamente approfondire gli aspetti economici) e il senatore DIONISI (il quale osserva che l'acquisizione dei dati finanziari, in particolare la conoscenza della entità del risparmio che si intende conseguire con la manovra finanziaria, non è un aspetto tecnico, bensì politico, in quanto la discussione sui provvedimenti di bilancio è il momento più alto di confronto politico in cui la proposta politica non può essere scissa da quella relativa alla allocazione delle risorse per quanto riguarda il Servizio sanitario nazionale. Il modo di allocazione delle risorse d'altra parte evidenzia anche il disegno politico della maggioranza, perciò l'acquisizione dei dati finanziari consente all'opposizione di esaminare e discutere l'anzidetto disegno).

Segue un intervento del presidente ALBERTI CASELLATI per fornire chiarimenti procedurali e per chiarire che il Ministero del tesoro sta elaborando la scheda tecnica.

Quindi il relatore CAMPUS ribadisce l'utilità di procedere prima ad un'analisi politica del provvedimento per poi valutarne gli aspetti finanziari, dal momento che i problemi della sanità devono essere considerati dal punto di vista del cittadino, razionalizzando il sistema indipendentemente dal risparmio prevedibile che, ove andasse a scapito dell'assistenza ai cittadini, non dovrebbe esser preso in considerazione.

In relazione a tale ultima dichiarazione del relatore Campus intervengono il senatore SIGNORELLI (per affermare che si deve procedere preliminarmente all'analisi politica in quanto è sul piano politico che si sta sviluppando il tentativo di razionalizzare il sistema per tanti anni connotato da sperperi e ruberie), il senatore GREGORELLI (il quale, convenendo con quanto da ultimo affermato dal relatore, ritiene che l'articolato del disegno di legge in titolo non è conforme all'impostazione testè espressa dallo stesso relatore e si dice pronto ad ascoltare la relazione del senatore Campus relativamente agli aspetti politici, rilevando tuttavia che la minoranza deve essere garantita da adeguati strumenti conoscitivi che il relatore deve mettere a disposizione) ed il senatore BINAGHI (che, data anche la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, suggerisce di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana discutendo, a conclusione della relazione, punto per punto i singoli problemi e formulando proposte di modifica nel parere da esprimere alla 5^a Commissione).

Il presidente ALBERTI CASELLATI chiede al relatore Campus se ritenga utile per la economicità dei lavori della Commissione completare la relazione nella seduta odierna o integrarla in una successiva seduta, una volta acquisiti i dati finanziari richiesti.

Il relatore CAMPUS ritiene opportuna una integrazione della sua relazione onde consentire ai membri della Commissione l'acquisizione dei dati finanziari.

Il presidente ALBERTI CASELLATI quindi propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Nessuno intervenendo, così rimane stabilito.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente ALBERTI CASELLATI comunica che la seduta della Commissione già convocata per oggi alle ore 15,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1994

66ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE*

(1117) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BRAMBILLA informa che è stato firmato dal Capo dello Stato il preannunciato decreto-legge integralmente sostitutivo del decreto-legge n. 624.

Sospende, quindi, la seduta nel presupposto che il nuovo decreto sia presentato al Senato e che la 1ª Commissione possa esprimersi sui presupposti di costituzionalità in tempo utile.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,50.

Il presidente BRAMBILLA, non risultando ancora pervenuto il testo del nuovo decreto-legge e dato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, propone il rinvio del seguito dell'esame.

Convieni la Commissione.

SCONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BRAMBILLA avverte che la seduta notturna già convocata per oggi alle ore 21 e quella fissata per domani 25 novembre alle ore 9 non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 17.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1994

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO
(A007 000 C34, 0001°)

Il presidente MARTELLI avverte che si procederà alla discussione di una proposta di regolamento, da lui elaborata, sulla falsariga di quello che disciplinava l'attività della Commissione d'inchiesta sulla Banca Nazionale del Lavoro, nella passata legislatura.

Dopo l'illustrazione del testo da parte del presidente, si passa alla votazione degli articoli.

Senza modifiche sono approvati gli articoli 1 (concernente i compiti e i poteri della Commissione), 2 (relativo alla sostituzione del Presidente e dei componenti), 3 (sulla partecipazione alle sedute della Commissione) e 4 (concernente la sua costituzione).

Sulla proposta del Presidente relativa all'articolo 5, che disciplina le funzioni del Presidente e che, al comma 3, statuisce che in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, si apre una discussione, nella quale intervengono il senatore DI ORIO (che propone un emendamento soppressivo del comma 3 e, in subordine, un emendamento modificativo volto a prevedere che, in ogni caso, i poteri esercitati in casi straordinari di necessità ed urgenza dal Presidente sono esclusivamente quelli relativi alla proposizione del programma e fissazione del calendario dei lavori), il senatore CAMPUS (che ritiene che i casi straordinari di necessità ed urgenza non possano essere quelli elencati dal successivo articolo 6 che infatti prevede le funzioni ordinariamente svolte dall'Ufficio di Presidenza e che riterrebbe pertanto preferibile approvare l'articolo così come proposto dal Presidente), il senatore XIUMÈ (che propone di modificare la previsione che il Presidente «riferisce» entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza con delle «consultazioni»), il senatore PAROLA (che teme che i cosiddetti casi di necessità ed urgenza possano introdurre elementi di deviazione e si dichiara d'accordo con l'emendamento pro-

posto dal senatore Di Orio), la senatrice MODOLO (che ritiene opportuno che una questione così delicata sia disciplinata con le migliori garanzie possibili).

La Commissione conviene quindi di votare l'articolo 5 per parti separate. Risultano approvati i commi 1 e 2. Ritirati gli emendamenti annunciati dai senatori DI ORIO e XIUMÈ, posto ai voti, non risulta approvato il comma 3.

Risultano quindi approvati nella formulazione proposta dal Presidente i successivi articoli 6 (funzioni dell'Ufficio di Presidenza), 7 (convocazione della Commissione), 8 (ordine del giorno delle sedute), 9 (numero legale per la validità delle sedute), 10 (deliberazioni della Commissione), 11 (durata degli interventi), 12 (pubblicità dei lavori), 13 (norme applicabili), 14 (attività istruttoria), 15 (testimonianze, confronti), 16 (segreto funzionale), 17 (archivio della Commissione), 18 (relazione conclusiva e menzione nella stessa di atti e documenti), 19 (sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione), 20 (collaborazioni esterne), 21 (modifiche al presente regolamento), nonchè il regolamento nel suo complesso.

SUL PROGRAMMA DEI LAVORI
(A007 000 C34, 0001°)

Il presidente MARTELLI riferisce sul contenuto delle riunioni tenute dall'Ufficio di Presidenza, rilevando in primo luogo l'opportunità di procedere celermente alla scelta dei consulenti, in particolare magistrati che affianchino la Commissione nello svolgimento dei suoi poteri d'inchiesta, nonchè alla costituzione di un comitato scientifico cui affidare la predisposizione del questionario, con riferimento alla delibera istitutiva e che potrebbe, a suo avviso, essere validamente composto dalla Commissione parlamentare, analisti del centro elaborazione dati del Senato, referenti delle istituzioni sanitarie, in particolare programmazione sanitaria nazionale ed Istituto superiore di sanità, nonchè da professionisti di società di consulenza esterni. Fa presente quindi che in seno all'Ufficio di Presidenza è emersa l'esigenza di procedere ad un primo ciclo di audizioni, che comprenda i dottori Falcitelli e Verdecchia del Servizio di programmazione sanitaria del Ministero della sanità (i quali hanno già assicurato la loro piena collaborazione nel fornire i dati in loro possesso, che dovranno essere completati dalla Commissione nello svolgimento dell'inchiesta) e i responsabili dell'Istituto superiore di sanità che, nella persona del dottor Vicari, hanno già garantito che metteranno a disposizione della Commissione tutta l'esperienza maturata. Ricorda quindi che sono stati altresì individuati quali prioritari filoni d'indagine: lo stato di informatizzazione delle strutture sanitarie, le strutture ospedaliere non ultimate, i finanziamenti stanziati ma non resi attivi.

Quanto alla società di consulenza esterna - che dovrebbe far parte del Comitato scientifico, e dare sufficienti garanzie di professionalità per le esperienze acquisite e la qualità del personale impiegato, si potrebbe pensare ad esempio, alla Andersen Consulting che ha maturato una vasta esperienza in campo sanitario, sia in Italia che all'estero.

Sulle dichiarazioni del Presidente si apre quindi un'ampia discussione.

Interviene il senatore CARELLA il quale, facendo riferimento ad un promemoria inviato dal prof. Vicari, direttore dell'Istituto superiore di sanità, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ritiene necessario procedere prioritariamente ad una lettura critica dei dati già disponibili, sviluppando successivamente un'estrapolazione di quelli che paiono maggiormente discostarsi dalle medie nazionali e che come tali dovranno essere oggetto di una approfondita indagine da parte della Commissione. Ritiene pertanto condivisibile il suggerimento ivi espresso di procedere secondo una tecnica di campionamento, tenendo presente che anche l'attività di prevenzione deve essere utilmente indagata da parte della Commissione.

Il senatore BINAGHI sottolinea l'opportunità di procedere con solerzia all'indagine sugli ospedali incompiuti e sui finanziamenti stanziati ma non resi attivi, così come è emerso in seno all'Ufficio di Presidenza, acquisendo informazioni altresì sull'iter che il paziente effettua per accedere alle strutture sanitarie, e avvalendosi in ogni caso dei dati già disponibili al Ministero della sanità che dovranno essere verificati e completati, nel corso dell'indagine che la Commissione si propone di effettuare.

La senatrice MODOLO propone in primo luogo una audizione dell'Istituto superiore di sanità, previa predisposizione di un questionario, nella persona del dottor Taroni, allo scopo di stabilire con puntualità una metodologia di lavoro che permetta di individuare i sensori più rilevanti di indagine. Ritiene invece prematura la formulazione del questionario che, se non preceduto da una adeguata riflessione, potrebbe condurre a risultati molto esigui.

Dopo un breve intervento del senatore PEPE, che sottolinea l'opportunità di avvalersi di un esperto di economato e cassa con competenza specifica in materia, ha la parola il senatore DI ORIO il quale, nel fare riferimento alla lettera da lui inviata al Presidente della Commissione ed agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, rileva in primo luogo l'opportunità che nell'indagine che la Commissione si propone di effettuare sia garantito un ampio coinvolgimento delle strutture pubbliche esistenti che, sia per il settore della programmazione sanitaria che per l'Istituto superiore di sanità, sono in grado di assicurare un apporto di esperienze e conoscenze che offrono le migliori garanzie di obiettività. Solo qualora dovessero verificarsi carenze e zone d'ombra, si potrebbe pensare a rivolgersi a strutture di consulenza privata che ritiene in questa fase assolutamente improponibili. Per quanto riguarda in particolare le strutture ospedaliere non completate, ci si potrebbe utilmente avvalere del consorzio di edilizia ospedaliera esistente presso le Università di Roma e Firenze. Ritiene altresì necessario che nella prossima riunione siano fissati gli obiettivi che le audizioni che ci si propone di svolgere intendono perseguire, anche attraverso una attenta riflessione sui contenuti dell'articolo 2 della delibera istitutiva della Commissione,

articolando in modo differenziato l'attività di indagine da quella squisitamente d'inchiesta.

Dopo un breve intervento del senatore DELL'UOMO che rileva l'opportunità di prevedere delegazioni più ristrette dei componenti la Commissione che operino in aree diverse del territorio nazionale, sulla base delle esperienze acquisite, ha la parola il senatore LAVAGNINI che ritiene necessario trovare prioritariamente un'intesa da parte della Commissione sulla metodologia d'indagine, prevedendo prioritariamente le audizioni con i responsabili della programmazione sanitaria del Ministero e con l'Istituto superiore di sanità, secondo il calendario già concordato in seno all'Ufficio di Presidenza, rinviando ad una fase successiva l'eventualità di un coinvolgimento di una società di consulenza esterna.

Il senatore CAMPUS, sulla base dell'esperienza maturata come componente della Commissione d'inchiesta sulla mafia, sottolinea l'opportunità di procedere alle audizioni già indicate, costituendo altresì delle sottocommissioni che esaminino singole tematiche. Si dichiara altresì concorde sulle priorità d'indagine già indicate e individuate nelle strutture ospedaliere non completate e negli stanziamenti non attivati.

Il senatore CARPINELLI, dopo aver sollevato alcune perplessità in merito all'efficacia di un programma di audizioni che finisca per convogliare sulla Commissione solo una marea di dati difficilmente verificabili dalla stessa, ritiene prioritario stabilire una metodologia di lavoro che consenta di selezionare le informazioni che dovranno essere richieste, in modo da garantire una sintesi efficace.

Interviene infine il senatore GUALTIERI che, premesso che l'indagine della Commissione dovrà essere necessariamente lunga e approfondita, si dichiara d'accordo sulle urgenze individuate: in particolare, sulle strutture ospedaliere non completate e sui finanziamenti a favore del settore sanitario non attivati. A questo scopo, riterrebbe molto utile acquisire informazioni sulle disponibilità in conto capitale dal Servizio del bilancio del Senato e dal dottor Falcitelli, responsabile della programmazione sanitaria.

Su proposta del presidente MARTELLI, stante l'impegno delle Commissioni permanenti nella sessione di bilancio che non consentirebbe spazi adeguati alle riunioni della Commissione, si conviene di riunire martedì 29 novembre, alle ore 8,30, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

(R029 000, C34, 0002°)

La seduta termina alle ore 17.

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

Compiti e poteri della Commissione

1. La Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri secondo le norme e per le finalità previste dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 4 ottobre 1994, istitutiva della Commissione medesima.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2

Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione

1. In caso di inadempimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura stabilita dall'articolo 4 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 3

Partecipazione alle sedute della Commissione

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato specificamente addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato e dei collaboratori esterni, di cui al successivo articolo 19, comma 2.

Art. 4

Costituzione della Commissione

1. La Commissione, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente per procedere alla elezione, fra i suoi componenti, di due Vicepresidenti e di due Segretari. Sono chiamati a fungere da Segretari provvisori i due componenti della Commissione più giovani per età presenti alla seduta.

2. Indetta la votazione, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vicepresidenti ed un solo nome per i Segretari. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano per età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

3. Dei risultati dell'elezione è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Può direttamente proporre alla Commissione il programma e il calendario dei lavori. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 6

Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:

a) propone il programma e fissa il calendario dei lavori della Commissione;

b) esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgono nel corso dell'attività della Commissione alla quale riferisce;

c) delibera sulla nomina dei collaboratori esterni della Commissione;

d) decide in ordine al compenso da corrispondere ai collaboratori esterni della Commissione e alle altre spese di straordinaria amministrazione.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi ove lo ritenga opportuno quando ne sia fatta richiesta da almeno un rappresentante di un Gruppo.

3. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 7

Convocazione della Commissione

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, salvo casi eccezionali, almeno 48 ore prima della riunione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della riunione.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da cinque dei componenti della Commissione per la discussione di specifici argomenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 8

Ordine del giorno delle sedute

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Art. 9

Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito dall'articolo 10.

2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiederne la verifica.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata svolta.

Art. 10

Deliberazioni della Commissione

1. Per le deliberazioni della Commissione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, comprendendosi in essi anche gli astenuti. In caso di parità dei voti, la deliberazione s'intende non approvata.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative alla redazione ed approvazione della relazione di cui al successivo articolo 17 ovvero per la elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari chiedano la votazione nominale o cinque lo scrutinio segreto.

5. La richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti la votazione nominale o lo scrutinio segreto presente in Commissione al momento in cui si apre la votazione è inferiore a quello previsto dal comma precedente, la domanda si intende ritirata.

6. In caso di contestate irregolarità, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

Art. 11

Durata degli interventi

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per gruppo.

Art. 12

Pubblicità dei lavori

1. La pubblicità dei lavori della Commissione è assicurata mediante la pubblicazione del resoconto sommario nel Bollettino Giunte e Commissioni del Senato della Repubblica. Il Presidente può disporre la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico della seduta.

2. La Commissione può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

3. Il Presidente può disporre, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, la pubblicazione, in luogo del resoconto sommario, di un breve comunicato sui lavori che ometta l'indicazione del contenuto delle

discussioni o delle audizioni libere, interrogatori liberi o testimonianze formali ovvero dell'oggetto delle deliberazioni.

4. Su richiesta del Presidente o di due dei suoi componenti, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta con la partecipazione solo dei commissari. In tal caso non viene redatto il resoconto sommario o altro comunicato, nè il resoconto stenografico, e il Presidente può disporre che non si faccia processo verbale.

Art. 13

Norme applicabili

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento del Senato della Repubblica.

TITOLO IV

MODALITÀ E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14

Attività istruttoria

1. La Commissione procede alle indagini, agli esami e all'acquisizione dei documenti con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Al di fuori dell'esercizio dei poteri di cui al precedente comma, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nelle ordinarie forme parlamentari.

3. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

4. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione.

5. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 14 può essere svolta anche da una delegazione, previa delibera della Commissione.

Art. 15

Testimonianze, confronti

1. Nello svolgimento di esami testimoniali e confronti, le persone da ascoltare come testimoni possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato

dalla polizia giudiziaria, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo.

2. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

3. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o se questa rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità conseguente a detto comportamento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'Autorità giudiziaria competente.

4. Le persone imputate in un procedimento penale in ordine ai fatti sui quali indaga la Commissione o a fatti a questi connessi possono essere esaminate in sede di testimonianza formale, previa convocazione secondo le modalità stabilite dal comma 1.

5. La Commissione può procedere a confronti fra persone già esaminate o interrogate quando vi è disaccordo fra esse su fatti o circostanze.

6. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente. Le domande possono essere poste dal Presidente anche sulla base di capitoli predisposti, salva sempre la possibilità di ulteriori domande da parte dei singoli commissari. Il Presidente decide sulla ammissibilità delle domande.

7. Alle persone ascoltate è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della testimonianza perchè lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione che delibera in merito.

Art. 16

Segreto funzionale

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonchè le notizie, sugli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

Art. 17

Archivio della Commissione

1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e per le opportune misure di sicurezza.

2. L'archivio di cui al precedente comma è liberamente consultabile dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 19, comma 2, e dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione.

3. È proibita l'estrazione di copie di atti e documenti coperti da segreto. Il Presidente può autorizzare di volta in volta la consultazione di atti e di documenti coperti da segreto da parte dei collaboratori della Commissione e di autorità richiedenti, previa annotazione in apposito registro a cura dell'ufficio di segreteria.

Art. 18

Relazione conclusiva e menzione nella stessa di atti e documenti

1. La Commissione presenta al Presidente del Senato della Repubblica, entro il termine fissato per l'ultimazione dei suoi lavori, una relazione sulle risultanze delle indagini e degli esami svolti.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso è consentita la pubblicazione scritti anonimi.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'archivio storico del Senato della Repubblica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnato dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 20

Collaborazioni esterne

1. La Commissione può avvalersi di un nucleo di un Corpo di polizia per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria.

2. La Commissione si avvale altresì dell'opera di consulenti ed esperti (collaboratori esterni) cui spetta un compenso adeguato alle funzioni cui sono preposti.

3. I collaboratori di cui al comma precedente presentano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 6, comma 1, della deliberazione istitutiva. Essi possono, secondo i criteri stabiliti dal Presidente, assistere alle sedute della Commissione e riferire alla stessa.

Art. 21

Modifiche al presente Regolamento

1. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche del presente Regolamento.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Venerdì 25 novembre 1994, ore 9

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365).*

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997 (1163) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
- Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995 e relative Note di variazioni. *(Tabb. 12, 12-bis e 12-ter).*
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995) (1162) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

BILANCIO (5^a)

Venerdì 25 novembre 1994, ore 9,30

In sede referente

I. Esame, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a*

3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365).

e connessi voti delle Regioni: Valle d'Aosta n. 21, Toscana n. 26, Lazio n. 28, Piemonte nn. 29 e 30, Marche n. 38 e voto della Provincia autonoma di Trento n. 35.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997 (1163) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1995 (Tabb. 1, 1-bis e 1-ter) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1995 (Tabb. 4 e 4-ter) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995) (1162) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

